

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 4 DEL 21 APRILE 2023

La settimana in breve

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 6

LA SCHEDA INFORMATIVA

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI

È stata pubblicata la Legge di conversione del c.d. "Decreto blocca cessioni" con il quale era stato previsto, a partire dal 17.02.2023, il divieto di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi. Si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

Pagina 10

NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Pagina 18

AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse agevolazioni per sostenere l'acquisto degli immobili abitativi, in particolar modo per giovani e soggetti fragili. Tra le misure di maggior interesse vi sono, la proroga al 2023 del bonus prima casa under 36, la riproposizione della detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per acquisti di immobili "green", la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile. Interviene anche il decreto c.d. Milleproroghe che sospende al 30.10.2023 i termini da rispettare per avvalersi dell'agevolazione "prima casa".

Pagina 26





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Pagina 31

NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito una normativa applicabile alla detenzione e allo scambio delle valute virtuali (c.d. criptovalute). Si analizzano le principali novità.

Pagina 40

DECRETO BOLLETTE" - NOVITÀ PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette" proroga al 2º trimestre 2023 il credito d'imposta, già istituto fin dal 2022, a favore delle imprese "energivore" e "non energivore" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese "gasivore" e "non gasivore" riducendolo al 20% della spesa sostenuta. Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- i bonus sociali per chi ha Isee entro i 15.000 euro;
- I'Iva al 5% s∪ gas e teleriscaldamento;
- l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

Pagina 50





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



LEGGE DI BILANCIO 2023 – TREGUA FISCALE

PROROGHE "TREGUA FISCALE"

Come annunciato da tempo, sono state prorogate le scadenze relativamente a diverse misure facenti capo alla c.d. "tregua fiscale". Al contempo poi, sono state apportate modifiche, in prevalenza interpretative, rispetto ad alcuni istituti sempre riconducibili alle definizioni agevolate.

Pagina 58

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riedizione della norma relativa all'assegnazione o cessione di beni ai soci. Si tratta di operazioni che, storicamente, hanno avuto un riscontro ampio e che, verosimilmente, risulteranno molto utilizzate anche in questa nuova "edizione". Nella scheda si analizzano le caratteristiche principali previste da tale disciplina di favore.

Pagina 67

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità di estromissione, da parte degli imprenditori individuali, degli immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell'impresa. L'estromissione consente di "trasferire" l'immobile dalla sfera dell'impresa alla sfera privata dell'imprenditore, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e IRAP in misura pari all'8%, da versarsi in due rate (la seconda senza interessi).

Pagina 74

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34545 del 06.02.2023 ha approvato il modello di dichiarazione 730/2023, riferito all'anno di imposta 2022. Nella scheda si analizzano le principali novità di quest'anno.

Pagina 86





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



BILANCI 2022

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022

Il Codice civile stabilisce che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio. Solamente in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni. Per l'approvazione del bilancio 2022, per effetto di quanto disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe, è permessa la modalità semplificata (da remoto) per lo svolgimento dell'assemblea ed esprimere il voto. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Pagina 98

LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma semplificata. Nella scheda si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

Pagina 105

LA RISERVA LEGALE e vincoli di destinazioni

È ormai imminente la stagione dell'approvazione dei bilanci annuali e dell'assunzione delle delibere dei soci in merito alla destinazione del risultato netto dell'esercizio.

In relazione agli obblighi di formazione della riserva legale vediamo di seguito le cinque casistiche che più di frequente si presentano al momento di stabilire l'accantonamento dell'utile.

Pagina 110





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



AGGIORNAMENTO

TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Sono state modificate le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici. Viene, infatti, riconosciuta la regolarità degli stessi anche se non stampati o conservati elettronicamente, a condizione che risultino aggiornati sui sistemi elettronici e stampati in sede di accesso e verifica da parte degli organi di controllo. Nella scheda si analizzano le tipologie di registri contabili obbligatori per legge, nonché le modalità di tenuta e conservazione, con particolare attenzione alla tenuta con modalità elettronica ed alle relative modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Pagina 113

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 21.04.2023 AL 05.05.2023

Pagina 119





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus occhiali, piattaforma online: domande dal 5 maggio

Rilasciata ieri la piattaforma online per la richiesta del Bonus Vista, il voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto, disponibile all'indirizzo www.bonusvista.it.

I beneficiari possono richiedere il Bonus Vista a partire dal 5 maggio alle ore 12:00 sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati sia come rimborso per un acquisto già effettuato, mentre è già possibile, per i negozianti che intendono aderire all'iniziativa, accreditarsi registrando i propri punti vendita (qui il manuale per l'esercente).

Servizi on-line delle Entrate: nuovo modello di delega a persone di fiducia

L'Agenzia delle entrate, per agevolare i contribuenti che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi fiscali online, ha **semplificato** con il <u>Provvedimento n 130859 del 17 aprile</u> le modalità per richiedere ed ottenere l'abilitazione ad operare, nell'area riservata del sito, nell'interesse di altre persone fisiche. La semplificazione riguarda:

- i tutori e i curatori speciali,
- gli amministratori di sostegno
- i genitori di figli minorenni,
- parenti o altre persone di fiducia delegate,

che hanno la possibilità di accedere ai servizi online quali:

- consultazione del cassetto fiscale e dati ipotecari e catastali,
- richiesta del duplicato della tessera sanitaria,
- leggere le comunicazioni inviate dal Fisco,
- accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata,

A tal fine, al provvedimento è allegato un nuovo modulo di richiesta di abilitazione/ disabilitazione ai servizi on line **per le persone di fiducia** (<u>qui il modello</u>)

Si sottolinea la possibilità di presentare richiesta:





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



- mediante una specifica funzionalità web disponibile all'interno dell'area riservata, dal 20 aprile 2023, che sostituisce l'invio del modulo attraverso il precedente servizio "Consegna documenti e istanze, oppure
- tramite il nuovo servizio on line di videochiamata.

Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto

Con una FAQ del 14 aprile l'Agenzia delle entrate ha ribadito che è possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale. In tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. Tale modello, tra l'altro, consente al locatore di:

- esercitare l'opzione per il regime fiscale della cosiddetta "cedolare secca".
- Effettuare altri adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga.

L'obbligo (previsto dall'art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla Risoluzione n 5 del 14 febbraio.

Assunzioni Colf e badanti: comunicazione INPS semplificata

INPS ha comunicato il 14 aprile 2023 l'attivazione di nuovo servizio di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro domestico.

Si ricorda che la normativa prevede per il datore di lavoro domestico l'obbligo di **comunicare** al'INPS in via telematica l'assunzione del lavoratore domestico entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro (art. 9 bis, comma 2, D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla L. 608/96, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. 296/06);

La comunicazione può essere fatta direttamente dal datore di lavoro o avvalendosi di consulenti o associazioni sindacali abilitate (Patronati) o del Contact Center telefonico INPS.

Per chi decide di far da sé per l'accesso online è necessario il possesso:

- di una identità SPID o
- di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



• o della Carta di Identità elettronica CIE

Ora grazie ad una nuova funzionalità dell'applicazione per i dispositivi mobili APP INPS MOBILE i datori di lavoro potranno comunicare l'assunzione di colf e badanti direttamente dal proprio smartphone. Le applicazioni sono scaricabili GRATUITAMENTE dagli store online.

Rimborsi fiscali: il modello per comunicare l'IBAN alle Entrate

Al fine di ottenere il proprio rimborso fiscale è necessario comunicare l'IBAN all'Agenzia delle Entrate. I contribuenti interessati possono procedere in vario modo:

- telematicamente,
- recandosi in un ufficio previo appuntamento.
- * attraverso un'applicazione informatica, disponibile nella "area riservata" del sito all'Agenzia.

Effettuato l'accesso on line, occorre seguire il percorso: Servizi > Rimborsi > Comunicazione IBAN per accredito su c/c" e inserire le coordinate del conto, oppure va compilato il modello "Modello accredito rimborsi" che va firmato digitalmente dal titolare e inviato, in allegato a un messaggio PEC, a qualsiasi ufficio dell'Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza).

Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie dichiarativi 2019

Con il <u>Provvedimento n 133949 del 19 aprile</u> le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all'anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri: Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni per il periodo di imposta 2019.

Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie, l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:

- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta,
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d'imposta 2019.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari, potrà richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.

Se la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti; mentre se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione è necessario anche restituire l'aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.

Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.

Concludiamo informando che dal 17 aprile ha riaperto, all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it, la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023, il contributo di importo fino a 60 euro, destinato alle persone fisiche con reddito complessivo 2022 non superiore a 20mila euro, per l'acquisto di biglietti/ abbonamenti per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

Si ricorda infine, che **entro il 2 maggio** le **Strutture sanitarie private** devono **inviare** all'Agenzia delle Entrate la comunicazione (mod. SSP) dei compensi riscossi nel 2022 per conto dei professionisti.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI

È stata pubblicata la **Legge di conversione del c.d.** "Decreto blocca cessioni" con il quale è stato previsto, a partire dal 17.02.2023, il divieto di esercizio delle opzioni per cessione/sconto per la generalità degli interventi edilizi.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione del decreto in oggetto.

CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO BLOCCA CESSIONI			
	Come noto ² , i soggetti che sostengono, negli anni di vigenza della misura,		
	spese per gli interventi che danno diritto alle detrazioni edilizie possono optare,		
	in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione,		
	alternativamente:		
PREMESSA	 per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; 		
	 per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, 		
	compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.		
	Tali opzioni sono state più volte modificate fino ad arrivare al blocco totale		
	previsto dal recente "Decreto blocca cessioni "convertito in Legge l'11 aprile		
	scorso.		
	La prima importante novità in tema di Superbonus 110% riguarda la proroga al		
	30 settembre per completare i lavori su villette unifamiliari.		
	Viene stabilito ³ che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli		
PROROGA 110%	edifici unifamiliari , la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute		
AL 30.09 PER INTERVENTI SU	entro il 30.09.2023 (rispetto al vigente termine del 31.03.2023), a condizione		
EDIFICI	che, alla data del 30.09.2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30%		
UNIFAMILIARI	dell'intervento complessivo.		
	Si tratta in particolare dei lavori realizzati su :		

¹ <u>Legge dell'11 aprile 2023, n. 38</u> di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (<u>qui il testo del decreto coordinato</u> con le modifiche apportate dalla legge di conversione).

³ con la modifica dell'art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

² ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020 (come modificato, da ultimo, dal D.L. 50/2022)



	edifici unifamiliari			
	unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a			
	condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di			
	uno o più accessi autonomi dall'esterno			
	Confermato il divieto di optare, a decorrere dal 17.02.2023, in luogo della			
	fruizione diretta della detrazione, di uno sconto in fattura dai fornitori dei beni o			
	servizi o della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,			
	per gli interventi edilizi ⁴ di:			
	 recupero del patrimonio edilizio; 			
	efficienza energetica;			
	 adozione di misure antisismiche; 			
	 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; 			
	installazione di impianti fotovoltaici;			
	 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; 			
DIVIETO	 superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; 			
CESSIONE CREDITI O SCONTO IN	ad eccezione degli interventi per i quali il titolo abilitativo era già stato			
FATTURA	acquisito prima di tale data.			
	Di conseguenza, per le spese relative ai suddetti interventi edilizi, si potrà			
	usufruire solo della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, salvo			
	alcune specifiche eccezioni che analizziamo qui di seguito.			
	Ora, infatti, con la legge di conversione sono fatti salvi gli interventi in			
	edilizia libera che:			
	• al 16.02.2023 erano già iniziati;			
	 per i quali entro la stessa data era stato stipulato un accordo vincolante tra le 			
	parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.			
	Sarà, quindi, necessario provare l'esistenza di un accordo tra le parti:			
	 in primo luogo, si guarderà al pagamento dell'acconto, se questo è arrivato 			

⁴ di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



entro il 16 febbraio;

se alla data del 17 febbraio non sono stati versati acconti, è ammessa la possibilità di attestare, con una dichiarazione sostitutiva⁵, che la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo è anteriore al 17 febbraio.

Altra soluzione arriva per il caso dei **bonus acquisti** (come il sismabonus o il bonus 50% o box auto) per i quali si guarderà alla **data di presentazione della** richiesta "di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi".



Nel caso in cui sia **arrivata entro il 16 febbraio**, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

Per i **piani di rigenerazione urbana l'esonero dal divieto** opera anche per le **spese** realizzate su **edifici in zona sismica 1, 2 o 3** per gli interventi già rientranti:

- nel Superbonus (superEcobonus, superSismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici⁶), o
- altri bonus edilizi⁷,

ricompresi in "piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana", comunque denominati (spesso chiamati "di rigenerazione" urbana) che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati che al 17.02.2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali ai sensi di legge e concorrano al risparmio energetico/adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

CASI IN CUI È ANCORA POSSIBILE ESERCITARE L'OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

In particolare, **il blocco** della cessione dei crediti/sconto in fattura **non si applica** per gli interventi effettuati in relazione ad immobili:

 danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 01.04.2009 situati nei comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza⁸;

⁸ art. 119, c. 8-ter, 1° periodo del D.L. 34/2020.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁵ di cui all'art. 47 del DPR 445/2000.

⁶ di cui all'art. 119, DL 34/2020.

⁷ art. 121, co. 2. DL 34/2020.



danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.09.2022 nei territori della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il blocco della cessione dei crediti non si applica poi qualora i beneficiari della detrazione, se già costituiti al 17 febbraio, risultino essere:

- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per tali organizzazioni i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi.

È inoltre possibile **continuare** a **optare** per cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche** che danno diritto alla **detrazione Irpef/Ires del 75%**9.

RATEAZIONE CREDITI RESIDUI IN 10 ANNI

Limitatamente ai crediti d'imposta legati:

- al superbonus 110%;
- agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
- agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

⁹ di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio (n. 34/2020).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state **inviate** all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sarà possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

La ripartizione in 10 anni avviene previa comunicazione telematica da effettuare all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore/cessionario con possibilità di riporto alle annualità successive della quota di credito non utilizzata nell'anno (la quale non può, comunque, essere richiesta a rimborso).

Le **modalità** di effettuazione della comunicazione sono state disciplinate dal recente Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123.

Il contribuente può 10:

- per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e relative agli interventi legati al superbonus,
- optare per il **riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali** di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'opzione è:

- irrevocabile
- esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (modello Redditi 2024).



Essa è esercitabile solo a **condizione** che la **rata di detrazione** relativa al periodo d'imposta **2022 non** sia **indicata** nella relativa **dichiarazione dei redditi** (modello Redditi 2023).

REMISSIONE IN BONIS OLTRE IL 31.03 PER LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE 2022 L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la **possibilità**¹¹ di fruire della "*Remissione in bonis*"¹². In questo modo, rispettando determinate **condizioni**, è **consentito trasmettere** la **Comunicazione** oltre i termini ordinari.

La **remissione in bonis** è difatti consentita a **condizione** che:

sussistano **tutti i requisiti sostanziali** per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento

¹² di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁰ Il comma 3-sexies modifica l'art. 119 del D.L. 34/2020 aggiungendo il comma 8-quinquies.

¹¹ con la circolare n. 33/E del 06.10.2022,



i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio **risulti da un** accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione (31.03.2023)

non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo

sia versata la misura minima della sanzione prevista

Se tali **presupposti** sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito **entro** il **termine di presentazione** della **prima dichiarazione** utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

Ora, con la legge di conversione, il legislatore va oltre quest'ultima condizione, disponendo che, limitatamente alle opzioni di cessioni esercitate con **riguardo a spese detraibili sostenute nel 2022**, la **remissione in bonis post 31.03.2023** può essere esperita anche:

- "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.03.2023";
- a condizione che l'opzione di cessione "senza contratto ante 31 marzo 2023" venga esercitata a favore di uno dei c.d. "soggetti qualificati" 13.

DOCUMENTI PER IL CESSIONARIO PER EVITARE LA "RESPONSABILITÀ SOLIDALE" Come è noto, il **fornitore** che applica lo sconto in fattura, oppure il **cessionario** del credito, deve **acquisire una serie di documenti** (puntualmente individuati dal legislatore¹⁴) affinché si possa **escludere il concorso** in un'eventuale violazione e, dunque, configurarsi **una responsabilità solidale** (del cessionario/fornitore). La legge di conversione **ha introdotto**, nella lista dei documenti necessari a tal fine, **anche**:

¹⁴Individuati dal D.L. 11/2023 e con la conversione in legge del decreto, ulteriormente ampliati (seppur poco).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹³ ossia banche e società appartenenti a gruppi bancari, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione.



o visura	storica	dell'immobile:	
ia visura	STOTICA	dell immobile.	

- il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente¹⁵;
- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l'asseverazione che attesta l'efficacia degli interventi¹⁶

Nella seguente tabella si riepiloga la documentazione richiesta:

1	Titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi. Per gli interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili.
2	Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL / dichiarazione sostitutiva di atto notorio se non richiesta.
3	Visura catastale ante operamo storica ¹⁷ dell'immobile oggetto degli interventi. In caso di immobili non ancora censiti vale la domanda di accatastamento.
4	Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle stesse.
5	Asseverazioni previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute di presentazione e deposito presso i competenti Uffici.
6	Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
7	Per gli interventi di efficienza energetica , la documentazione ¹⁸ richiesta dall'art. 6, comma 1, lett. a), c) e d) del <u>DM 06.08.2020</u> ¹⁹ , "Requisiti tecnici per

¹⁵ punto 10 della tabella.

^{19 &}quot;Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici".





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁶ punto 11 della tabella.

¹⁷ la visura storica dell'immobile è stata inserita con la conversione in legge del decreto.

¹⁸ In sede di conversione è stato precisato che tale documentazione riguarda gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'art. 119, commi 1 e 2, DL n. 34/2020.



	1
	l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-
	c.d. Ecobonus".
	Per gli interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino
	dovuti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale circostanza.
	Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la
8	sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un
	professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese.
	Attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio ²⁰ ,
	rilasciata dai soggetti obbligati ²¹ che intervengono nelle cessioni.
	Attenzione perché in sede di conversione la richiesta di tale attestazione è
	prevista, non solo per i "soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni"
9	ma più genericamente per il "soggetto che è controparte nella cessione".
,	È altresì disposto che se tale soggetto è una società quotata/società
	appartenente al gruppo di una società quotata non rientrane tra i soggett
	tenuti agli obblighi antiriciclaggio, l'attestazione dell'adempimento d
	analoghi controlli di adeguata verifica della clientela va rilasciata da una
	società di revisione.
10	Il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il
10	committente
	Nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l'asseverazione che
11	1

direttamente dall'acquirente del credito.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

²² la documentazione prevista dal DM n.329/2020 che ha modificato il DM n.58/2017 "Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

 $^{^{20}}$ di cui agli $\,\underline{\text{artt. 35}}$ e $\underline{\text{42 del D.lgs. 231/2007}}.$

²¹ di cui all' art. 3, D.lgs. n. 231/2007.



OGGETTO: NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

La "Legge di Bilancio 2023" ha previsto un notevole innalzamento della soglia del contante, portandolo da 1.000 a 5.000 euro a decorrere dal 01.01.2023. L'innalzamento del limite ha risvolti significativi anche sull'ulteriore obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Resta fermo, invece, il tetto massimo:

- di 3.000 euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro),
- di 1.000 euro previsto nell'ambito del servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer").

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio le novità.

NUOVO LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI DAL 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite per l'uso dei contanti si è innalzato da 2.000 a **5.000 euro** (per l'esattezza a **4.999,99 euro**).

L'innalzamento della soglia, inizialmente previsto nell'ambito del cd. decreto Aiuti-quater²³ è stato poi inserito nella Legge di Bilancio 2023²⁴, soglia che, tra l'altro, sarebbe dovuta scendere – e non salire – a 999,99 euro, come definito nella Legge di Bilancio 2020 per il 2023.

PREMESSA



Per pagamenti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili (carte di credito o debito, prepagate, bonifici bancari e postali, assegni).

Il perimetro applicativo della disposizione non si estende, invece:

alla **negoziazione a pronti di mezzi di pagamento** in valuta (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro) e di conseguenza resta confermata la soglia di euro

²⁴ Legge n. 197/2022 che modifica l'ex articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 231 del 2007 che stabiliva il tetto massimo per l'uso dei contanti a 1.999,99 euro (ovvero a 2.000 euro di fatto).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

²³ D.L. 176/2022.



3.000;

 alla disciplina relativa al limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. "money transfer") che vede quindi confermato il limite pari a € 1.000²⁵.

Appare utile ripercorrere brevemente l'excursus della **soglia all'uso del contante**, oggetto di numerose variazioni da parte del legislatore nel corso degli ultimi anni.

LIMITE USO DENARO CONTANTE NEGLI ANNI			
Periodo	Tetto contante		
Fino al 25.12.2002	€ 10.329,14		
Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	€ 12.500		
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	€ 5.000		
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	€ 12.500		
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	€ 5.000		
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	€ 2.500		
Dal 06.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000		
Dall'01.01.2016 al 30.06.2020	€ 3.000		
Dall'01.07.2020 al 31.12.2022	€ 2.000		
Dall'01.01.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)		

Il limite al trasferimento:

LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

- del denaro contante,
- o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,

trova applicazione a prescindere dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i due soggetti interessati. La soglia massima di 5.000 euro si applica, quindi, non solo per l'acquisto di beni e servizi, ma anche, ad

²⁵ art. 49, comma 2 del D.lgs. 231/2007.



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



esempio, per le donazioni.

Pertanto, sono **irrilevanti le ragioni** che hanno determinato il pagamento in contanti, il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.

I limiti sono applicati ai trasferimenti di denaro in contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo:

- tra "soggetti diversi"²⁶, costituenti distinti centri di interesse²⁷,
- siano esse persone fisiche o giuridiche,
- diversi da Istituti bancari, Poste Italiane e Istituti di moneta elettronica (Imel).

Esempio

Sono considerati trasferimenti tra soggetti diversi, quelli intercorsi tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- la società controllata e la società controllante;
- il legale rappresentante della società e il socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- la ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Diversamente, **non si tratta di soggetti diversi** e quindi il **tetto al contante non deve essere considerato** (stesso centro di interessi) in caso di:

Esempio

- prelevamento o versamento per cassa in contanti sovra soglia dal proprio conto corrente;
- prelevamento dell'utile dalla ditta individuale effettuato dall'imprenditore persona fisica;
- conferimento effettuato dall'imprenditore persona fisica alla propria ditta individuale.

²⁷ GdF Circolare 83607/2012.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

²⁶ Nell'ambito delle **FAQ** disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per "**soggetti diversi**" si intendono entità giuridiche distinte.



Il trasferimento in contanti superiore ai valori massimi è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati" 28.

Non costituisce esecuzione di operazione "artificiosamente frazionata" e non vi è quindi nessuna violazione:

- nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry");
- nell'ipotesi in cui una pluralità di pagamenti distinti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

Resta comunque **ferma la possibilità** dell'Amministrazione finanziaria di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di **eludere il divieto legislativo**.

CASI PARTICOLARI ANALIZZATI	CHIARIMENTO MEF		
estazione professionale continua	In caso di incarico professionale con durata annuale si ritiene lecito frazionare il pagamento (es. 7.200 euro annui) in più acconti mensili in contanti (es. 600 euro x 12) regolarmente fatturati.		
relievi e versamenti in	tiin Non vi sono limiti per le operazioni in contanti "all		

²⁸ art. 49 del D.lgs. 231/2007. Per **operazione frazionata** si intende un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi **ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1, comma 2, lettera v) del D.lgs. 231/2007). Tuttavia, la finestra temporale di una settimana è puramente indicativa, in quanto, anche oltre tale termine la normativa fa comunque salva la possibilità di qualificare l'operazione come "artificiosamente frazionata" quando ricorrano gli elementi per considerarla tale.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	c/c	sportello" (bancario/ postale). È dunque sempre possibile	
		prelevare denaro per importo superiore a € 5.000 (la	
	violazione si configura invece nell'eventuale succ		
		passaggio del contante ad altro soggetto diverso) o	
		versare contanti per importi superiori a € 5.000.	
		Per essere rilevante, il trasferimento va inteso a titolo	
	Mera detenzione	definitivo, e non quale mera detenzione per conto di terzi.	
		Ad esempio, non è sanzionabile il prelievo di € 5.500 di	
	Mera deferizione	contanti dalla cassa effettuato dall'amministratore di	
		società per successivo versamento in banca, in quanto	
		non vi è alcun "animus possidendi"	

L'utilizzo degli assegni non ha subito modifiche a seguito della Legge di Bilancio 2023.

La disciplina sull'utilizzo degli assegni²⁹ prevede che l**e banche e le Poste** siano tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:

- a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla Banca / Poste;
- pagando 1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Gli **assegni e vaglia trasferibili** possono essere utilizzati **esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro**.

²⁹ Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Inoltre:

- sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
- sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall'importo),

è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.

Nell'aggiornare il tetto al denaro contante, la **Legge di Bilancio 2023 ha omesso** di intervenire anche sul **minimo edittale della sanzione** prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite³⁰, che è dunque **rimasta invariata** e continua a prevedere una **sanziona minima di 1.000 euro** per le violazioni commesse a partire dall'1° gennaio 2022.



In caso di pagamento in contanti oltre il limite imposto dalla legge, viene sanzionato, **non solo chi paga**, ma **anche chi accetta il pagamento.**

SANZIONI SUPERAMENTO SOGLIA DI UTILIZZO DEL CONTANTE

Nel dettaglio, le **sanzioni** sulle violazioni all'utilizzo dei contanti sono così riepilogate:

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE APPLICABILE	
ilizzo denaro contante e titoli al portatore oltre soglia	 Da 1.000 a 50.000 euro Da 5.000 a 250.000 euro per violazioni connesse a importi superiori a 250.000 euro 	
omunicazione infrazioni uso del contante	Da 3.000 a 15.000 euro	

Le irregolarità in tema di trasferimento di contante possono essere sanate attraverso oblazione,³¹ che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il

³¹ Art. 16 della Legge 689/1981 richiamata dall'art. 60 del D.lgs. 231/2007.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

³⁰Art. 63 del D.lgs. 231/2007.



minimo della sanzione, pari al doppio del minimo (vale a dire il 2%).

In questi casi non si applica la sanzione minima³².

L'oblazione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

> **NON SONO** OGGETTO DI **OBLAZIONE**

Le violazioni di importo superiore a 250.000 euro

La mancata comunicazione alle RTS (professionisti)



Per chi attua condotte unitarie, sia esse commissive od omissive, che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico, il quale prevede l'irrogazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

UTILIZZO DEL CONTANTE PER OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Al fine di non ostacolare operazioni collegate alla presenza del turismo nel nostro Paese è stata prevista la possibilità, per gli acquirenti stranieri che vogliono utilizzare i contanti oltre il limite di 5.000 euro, di superare tale soglia a condizione che:

- l'importo non ecceda la soglia "maggiorata" di 15.000 euro,
- vengano rispettati **alcuni adempimenti**³³.

In particolare, la movimentazione del denaro contante deve riguardare vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate:

- da **commercianti**34
- e da **agenzie di viaggi**³⁵.

³⁵ Art. 74-ter del D.P.R. 633/1972.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

³² Nota Mef del 5 agosto 2010.

³³ Art. 3 del D.L. 16/2012.

³⁴ Art. 22 del D.P.R. 633/1972.





Le operazioni devono interessare **cittadini stranieri** che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato (**UE / extra UE / SEE**).

Gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo che intendono avvalersi ti tale possibilità, sono tenuti a:

- comunicare preventivamente all'Agenzia delle entrate (con apposito Modello) il numero di conto corrente su cui transiteranno le somme di denaro;
- acquisire, al momento dell'operazione:
 - ✓ la copia del passaporto del cliente
 - ✓ e un'apposita autocertificazione, attestante che l'acquirente non è un cittadino italiano e che ha la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- versare, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il denaro contante incassato sul proprio conto corrente (comunicato all'Agenzia) e consegnare alla banca, copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate:
- ◆ Comunicare annualmente, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente, le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino al limite massimo ammesso di 15.000 euro³⁶, effettuate nell'anno precedente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello "comunicazione polivalente".

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

³⁶ con riferimento al limite massimo, per la comunicazione annuale relativa alle operazioni effettuate nel 2022, rilevano i pagamenti in contanti fino a € 14.999,99.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



OGGETTO: AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023

La Legge di Bilancio 2023³⁷ ha previsto **diverse agevolazioni** per sostenere l'**acquisto** degli **immobili abitativi**, in particolar modo per giovani e soggetti fragili.

Tra le misure di maggior interesse vi sono, la proroga al 2023:

- del bonus prima casa under 36,
- la riproposizione della detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per acquisti di immobili "green",
- la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile.

Interviene anche il decreto c.d. Milleproroghe che **sospende al 30.10.2023** i termini da rispettare per avvalersi dell'**agevolazione "prima casa"**. Nella scheda si analizzano le principali novità.

AGEVOLAZIONE ACQUISTO CASA E NOVITÀ 2023			
PREMESSA	Fino al 31 dicembre 2023 è stata prevista la proroga del bonus prima casa under 36, la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per gli acquisti di immobili "green" nonché la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile, in presenza di determinate condizioni.		
PROROGA 2023 BONUS PRIMA CASA UNDER 36			

³⁷ Legge n. 197/2022.

³⁸ originariamente introdotto dal D.L. Sostegni bis per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	ACQUISTI NON SOGGETTI	Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e	
	A IVA	catastale	
		Concesso un credito d'imposta di ammontare pari	
		all'Iva pagata al venditore, che può essere utilizzato:	
		• per pagare imposte (registro, ipotecaria,	
		catastale) su successioni e donazioni dovute su	
		atti e denunce presentati dopo la data di	
	COMPRAVENDITE	acquisizione del credito;	
	SOGGETTE A IVA	• per pagare l'Irpef dovuta in base alla	
		dichiarazione da presentare dopo la data	
		dell'acquisto agevolato;	
		per compensare somme dovute tramite	
		modello F24, in cui va indicato il codice tributo	
		"6928".	
	FINANZIAMENTI EROGATI PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE Esonero dal pagamento dell'imposta sostitutiva pre in ragione dello 0,25%		

L'agevolazione si applica ai trasferimenti a titolo oneroso delle **unità abitative** (immobili appartenenti alle categorie catastali A/2 A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11) e delle **relative pertinenze** rientranti nelle categorie **C2**, **C6 e C7** (una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale).

L'acquisto della pertinenza può avvenire insieme a quello dell'abitazione principale o con atto separato, **purché stipulato entro il 31.12.2023** e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

La decadenza dal beneficio per gli acquirenti che chiedono l'agevolazione senza averne i requisiti comporta il recupero di quanto avrebbero dovuto versare oltre gli interessi nonché la sanzione amministrativa del 30%.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Viene, inoltre, prorogata l'operatività:

- del Fondo di garanzia per la prima casa fino al 30.06.2023³⁹;
- del Fondo di solidarietà (c.d. "Fondo Gasparrini") per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa fino al 31.12.2023.

In particolare, viene garantito ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come:

- le giovani coppie,
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori,
- i conduttori di alloggi IACP,
- giovani di età inferiore ai 36 anni,

PROROGA GARANZIA PRIMA CASA E FONDO GASPARRINI

l'accesso ai mutui garantiti⁴⁰.

Nel dettaglio, viene prorogato **dal 31.12.2022 al 30.06.2023** il regime speciale⁴¹ ai sensi del quale la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo - anche per il 2023 - **è elevata dal 50 all'80%** della quota capitale:

- per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui:
- per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

La Legge di Bilancio 2023 ha **prorogato inoltre al 31.12.2023**, l'accesso straordinario al **Fondo di solidarietà per i mutui prima casa** (c.d. "Fondo Gasparrini" funzionale alla sospensione dei mutui prima casa). Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

PROROGA TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Il decreto Milleproroghe 2023 ripropone la sospensione dei termini da rispettare per avvalersi dell'agevolazione "prima casa".

La disposizione **sospende i termini**, nel periodo compreso **tra il 01.04.2022 e** il **30.10.2023**, **per l'utilizzo dell'aliquota agevolata** del 2% prevista ai fini

⁴¹ introdotto dal decreto Sostegni-bis all'art. 64, comma 3.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

³⁹ in precedenza, la proroga si estendeva solo fino al 31.03.2023 (Legge di Bilancio 2023).

⁴⁰ al pari di quanto avvenuto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.



dell'imposta di registro (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per:

- gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso:
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

relativi **alla prima casa**, nonché **il termine previsto** ai fini del **riconoscimento del credito d'imposta** per il **riacquisto della prima casa**.

La proroga **non riguarda i contribuenti che hanno già ricevuto avvisi di decadenza** dall'agevolazione (per avvenuta scadenza dei termini) nel periodo compreso **tra il 01.04.2022 ed il 28.02.2023.**

È prevista⁴² la reintroduzione della **detrazione IRPEF sull'IVA** pagata per l'acquisto di **unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica**. Ritorna dunque possibile recuperare il **50% dell'IVA pagata** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023** di unità immobiliari:

- nuovi.
- a destinazione residenziale,
- di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.

Il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. "di lusso".

Con riferimento al cedente, sono agevolabili esclusivamente gli immobili venduti direttamente:

- dalle "imprese costruttrici" degli stessi. La definizione va riferita all'impresa che applica l'IVA all'atto del trasferimento, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici. Rientrano nel novero dei possibili cedenti anche le società cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci⁴³;
- oppure, novità rilevante della Legge di bilancio 2023, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

DETRAZIONE

IRPPEF DELL'IVA

PER L'ACQUISTO

CASE "GREEN"





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁴² Art. 1, comma 76, Legge n. 197/2022.

⁴³ Circolare MEF n. 182/E/1996.



Riapre la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso variabile fino al 31.12.2023 e di passare dal tasso variabile al tasso fisso.

La misura in argomento introduce, invece, **un vero e proprio diritto da parte del mutuatario** a cui la banca dovrà necessariamente aderire, in presenza dei requisiti di legge.

L'agevolazione riguarda i contratti di mutuo di tipo ipotecario (cioè garantiti da ipoteca sull'immobile):

- stipulati o accollati prima del 1° gennaio 2023;
- per un importo originario non superiore a 200.000 euro;
- volti all'acquisto o alla ristrutturazione di un'unità immobiliare adibita ad abitazione.

Per beneficiare della misura sono previsti ulteriori paletti:

- valore ISEE di chi ha stipulato il contratto di mutuo, che non può essere superiore a 35.000 euro;
- regolarità nel pagamento delle rate: il soggetto richiedente non deve avere avuto ritardi nel pagamento delle rate.

Infine, si rileva l'ulteriore possibilità di un **allungamento del piano di** rateizzazione:

- per un massimo di cinque anni extra,
- a condizione che la durata residua del mutuo non superi i 25 anni.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

RINEGOZIAZIONE

MUTUI A TASSO

VARIABILE







OGGETTO: AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne compra un'altra sempre in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Il decreto Milleproroghe sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

In questa scheda vediamo nel dettaglio le agevolazioni prima casa e i requisiti per usufruirne, nonché il credito d'imposta spettante in caso di riacquisto prima casa.

AGEVOLAZIONI E CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA

Le imposte da pagare sulla compravendita di immobili sono ridotte quando l'acquisto viene effettuato in presenza dei **requisiti "prima casa".** In generale, queste agevolazioni si applicano quando:

- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali;
- il fabbricato si trova nel Comune in cui l'acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora:
- l'acquirente ha determinati requisiti.

Le **imposte da versare** con i benefici "prima casa" sono:

- se il venditore è un privato o un'impresa che vende in esenzione Iva
 - √ imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)
 - √ **imposta ipotecaria** fissa di **50 €**
 - √ **imposta catastale** fissa di **50** €
- se si acquista da un'impresa, con vendita soggetta a Iva
 - ✓ Iva ridotta al 4%
 - √ imposta di registro fissa di 200 €
 - √ imposta ipotecaria fissa di 200 €
 - √ imposta catastale fissa di 200 €

Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le



PREMESSA



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono **esenti dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Le **stesse imposte agevolate** si applicano per le **pertinenze**, anche se acquistate con atto separato da quello di compravendita della "prima casa".

LE IMPOSTE DA PAGARE CON I BENEFICI "PRIMA CASA"			
VENDITORE	IA	MPOSTE DOVUTE	
PRIVATO	REGISTRO	2% (con un minimo di 1.000 euro)	
O IMPRESA	IPOTECARIA	50 €	
(con vendita esente da Iva)	CATASTALE	50 €	
	IVA	4%	
IMPRESA	REGISTRO	200 €	
(con vendita soggetta a Iva)	IPOTECARIA	200 €	
	CATASTALE	200 €	

	BASE IMPONIBILE
TIPO DI CESSIONE	VALORE SUI CUI APPLICARE LE IMPOSTE
CON IVA	PREZZO DELLA CESSIONE





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



CE	N7	11/	Λ.

POSSIBILE CHIEDERE IL SISTEMA DEL "PREZZO-VALORE" (tassazione sul valore catastale) Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 110

IL SISTEMA DEL PREZZO-VALORE: CONDIZIONI E VANTAGGI						
È APPLICABILE SE	VANTAGGI PER CHI ACQUISTA					
 l'acquirente è un privato il fabbricato è a uso abitativo l'acquirente richiede espressamente 	limiti al potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate					
l'applicazione del prezzo-valore all'atto della compravendita le parti indicano nell'atto il corrispettivo pattuito	riduzione del 30% degli onorari notarili					

01.04.2022 e il 30.10.2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per:

• ali atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di

• gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso:

Il decreto Milleproroghe⁴⁴ sospende i termini, nel periodo compreso tra il

 gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa.

La norma sospende altresì il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Tuttavia, sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Inizialmente la sospensione dei termini da rispettare per usufruire dell'agevolazione "prima casa" era stata prevista durante l'epidemia da Covid-19 (dal 23.02.2020 al 31.03.2022).

⁴⁴ D.L. 198/2022 convertito in Legge 24 febbraio 2023, n.14, al comma 10-quinquies art.3.



MILLEPROROGHE E

SOSPENSIONE DEI TERMINI



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Questo vuol dire che **i termini che stavano decorrendo al 23.02.2020**, hanno cessato il loro decorso a tale data e ricominceranno a decorrere dal 31.10.2023 (senza ricominciare da zero, ma si sommerà il decorso antecedente al 23.02.2020 con il decorso in partenza dal 31.10.2023).

Inoltre, i periodi che invece avrebbero iniziato il loro decorso tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023, inizieranno invece a doversi computare, in questo caso da zero, dal 31.10.2023.

I TERMINI PROROGATI CON IL MILLEPROROGHE 2023							
TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA	Il termine per il trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi						
RIACQUISTO PRIMA CASA	Il termine per il riacquisto della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da 1 anno a un massimo di 2 anni e 7 mesi						
CESSIONE IMMOBILE PRECEDENTE ACQUISTATO	Il termine entro il quale l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi						

I REQUISITI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Le agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l'acquirente possiede precisi requisiti.

In questo caso, nella dichiarazione sostitutiva l'acquirente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti "prima casa" (questa dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l'originario atto di compravendita).

Categoria catastale

Per usufruire delle agevolazioni "prima casa", l'abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

- ♦ A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)







- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- ♦ A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare)
- ♦ A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- ♦ A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni "prima casa" **non sono ammesse**, invece, per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Le agevolazioni spettano anche per l'acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni "prima casa".

Ubicazione dell'immobile

Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l'immobile che si vuole acquistare.

Per usufruire dei benefici, l'abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza.

Se residente in altro Comune, entro 18 mesi⁴⁵ dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.



Il **cambio di residenza** si considera avvenuto nella data in cui l'interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l'immobile si trova:

• nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività (anche

⁴⁵ adesso fino ad un massimo di 37 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



se svolta senza remunerazione,	come,	per	esempio,	per	le (attività	di	studio,	di
volontariato, sportive)									

- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per ragioni di lavoro
- nell'intero territorio nazionale, purché l'immobile sia acquisito come "prima casa" sul territorio italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero.

Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorreva:

- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni "prima casa".

E l'acquirente aveva l'obbligo di dichiarare tali condizioni nell'atto di compravendita.

CONTRIBUENTE CHE HA GIÀ UNA "PRIMA CASA"

Dal 01.01.2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno⁴⁶ dal nuovo acquisto.

Nell'atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) deve risultare **l'impegno a vendere l'immobile già posseduto** entro un anno⁴⁷. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l'acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.



Le agevolazioni "prima casa" non spettano quando si acquista un'abitazione **ubicata nello stesso Comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici.** Questo, anche

⁴⁷ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁴⁶ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.



se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

VECCHIA CASA ACQUISTATA	UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO	
CON AGEVOLAZIONI	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	SI se entro un anno ⁴⁸ si vende la vecchia abitazione	
PRIMA CASA	qualsiasi Comune del territorio nazionale		
SENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso Comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	NO (per avere le agevolazioni è necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova)	
	Comune diverso da quello in cui si trova la casa da acquistare	SI non è necessario vendere la casa di cui si è già proprietari	

IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA "PRIMA CASA"

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno⁴⁹ ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d'imposta spetta **anche** quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.

Il credito d'imposta non può comunque essere superiore all'imposta

⁴⁹ adesso entro massimo 2 anni e 7 mesi per effetto del decreto Milleproroghe.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁴⁸ salvo quanto previsto dal decreto Milleproroghe.



dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il **credito deve essere utilizzato per l'intero importo**.

Per fruire del credito d'imposta è necessario manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle "ordinarie" dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione "prima casa", l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito. Occorrerà, perciò:

- indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa
- dichiarare l'esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell'acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



- produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l'Iva sull'immobile ceduto
- indicare gli estremi dell'atto di vendita dell'immobile.

Il credito d'imposta non spetta invece se:

- sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa";
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito una normativa applicabile alla detenzione e allo scambio delle **valute virtuali** (c.d. criptovalute).

Di seguito si analizzano le principali novità.

NUOVA DISCIPLINA CRIPTOVALUTE

Con la **Legge di Bilancio 2023**⁵⁰ è stata creata, per la prima volta nel nostro ordinamento, una **disciplina tributaria per le criptovalute**, anche definite "valute virtuali", "cripto-attività".

Le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore e di diritti la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "registro distribuito" di informazioni digitali, la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.

PREMESSA

In ambito finanziario l'utilità dei registri dipende dal fatto che possono contenere informazioni sui diritti che spettano al possessore (c.d. "token di attività"), al quale è garantito l'accesso esclusivo per mezzo della crittografia, in modo tale che un solo soggetto sia in possesso della chiave di accesso all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Nello specifico, il token è il gettone (virtuale) che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un valore, che non è intrinseco ma dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere; più tale bene o prestazione è diffusa e standardizzata e più aumentano le potenzialità di un token come:

mezzo di scambio	
unità di conto	
riserva di valore	

ossia le tipiche caratteristiche della moneta.

50 commi 126-147.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



In altri termini, **il valore del token** dipende dal "contesto" in cui viene accettato come **strumento rappresentativo** (ossia come una fiche, un buono pasto o un titolo azionario).

I token più diffusi nell'attuale contesto di mercato sono i token di moneta elettronica (o "valute virtuali") e, dal punto di vista tecnico, le valute virtuali sono stringhe di codici digitali criptati, generati in via informatica mediante algoritmi.

Lo scambio dei codici criptati tra gli utenti avviene attraverso specifiche applicazioni/software come la blockchain, e tali "valute" hanno natura esclusivamente "digitale" in quanto sono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici, venendo poi conservate, generalmente, in "portafogli elettronici" (cosiddetti wallet). Questi ultimi consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:

- la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute, mentre
- la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza, consente di effettuare operazioni di trasferimento.

Poiché si è visto che il token è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito, esso può assumere una **varietà enorme di forme virtuali**, al di là della "mera" valuta; questo rende estremamente **complesso** il suo **inquadramento** dal punto di vista **normativo**, questione su cui è intervenuta la disciplina che si esamina in seguito.

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE

Viene innanzitutto stabilita **l'inclusione delle cripto-attività** nell'ambito del quadro impositivo sui **redditi delle persone fisiche.**

Nello specifico, viene inserita una **nuova categoria di "redditi diversi"**⁵¹, costituita dalle **plusvalenze** e dagli **altri proventi** realizzati mediante:

- rimborso o cessione a titolo oneroso,
- permuta, oppure
- detenzione

⁵¹ nuova lettera c-sexies nell'art. 67, comma 1 del TUIR.







di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Pertanto, la tassazione avrà ad oggetto: Plusvalenze e altri proventi derivanti da: rimborso o cessione a titolo oneroso. **TASSAZIONE** permuta, oppure **CRIPTOVALUTE** detenzione di cripto-attività di **valore ≥ 2.000 euro** Viene definita **plusvalenza realizzata su cripto-attività**⁵² la **differenza tra**: ♦ il corrispettivo percepito o il valore normale delle cripto-attività permutate, e ♦ il costo o il valore di acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in compensazione (venendo sommate algebricamente) alle relative minusvalenze e, se le minusvalenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a un dato periodo d'imposta, **PLUSVALENZE SU** sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, **VALUTE VIRTUALI** l'eccedenza può essere integralmente riportata in deduzione dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo. Sono assoggettati a tassazione, senza alcuna deduzione, anche i proventi

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le plusvalenze realizzate su cripto-attività fino all'entrata in vigore della disciplina in esame (01.01.2023) si considerano realizzate come redditi diversi.

derivanti dalla **mera detenzione** di cripto-attività che vengono percepiti nel periodo d'imposta: si tratta delle ipotesi nelle quali alcune valute virtuali

Tali plusvalenze sono date dalla differenza tra:

vengono "vincolate" affinché se ne generino altre53.

• il corrispettivo percepito, o il valore normale dei beni rimborsati, e

⁵³ come nel caso dei c.d. **mining, staking** e **airdrop.** Tale fattispecie costituisce, in un certo senso, una sorta di eccezione alla regola generale dell'ordinamento fiscale che, relativamente ai beni, vede la tassazione solamente nel realizzo; la detenzione delle criptovalute si avvicina quindi al caso dei redditi fondiari, i quali parimenti producono "frutti", motivo per cui sono sottoposti a imposizione per la sola detenzione.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁵² nuovo comma 9-bis dell'art. 68 del TUIR.



	 il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni 		
	onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e		
	donazione e con esclusione degli interessi passivi.		
	Dalle plusvalenze così determinate, si consentono di portare in deduzione ,		
	le minusvalenz	e relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività	
	realizzate fino a	l 01.01.2023.	
	La Legge di bilancio 2023 ha inoltre modificato la norma sulla disciplina		
	tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi ⁵⁴ .		
	In merito c	ılla tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria si	
	configurano in	rfatti tre diversi regimi , la cui differenza risiede negli	
	adempimenti p	osti a carico dell'investitore/gestore delle attività finanziarie,	
	nel momento ir	n cui viene applicata la tassazione 55 nonché nel trattamento	
	fiscale di profitti	e perdite ⁵⁶ .	
	REGIME FUNZIONAMENTO		
IMPOSTA		Tutti gli adempimenti di natura fiscale sui redditi finanziari siano	
SOSTITUTIVA E		compiuti dal titolare delle attività che hanno generato il reddito.	
REGIMI APPLICABILI		Tale regime si caratterizza per l'applicazione di un'imposta sui	
ATTENDADIE		redditi di capitale al momento del loro realizzo , con	
		l'assoggettamento alla ritenuta alla fonte da parte	
	Dichiarazione ⁵⁷	dell'intermediario, oppure in dichiarazione dei redditi. In questa	
		dichiarazione vengono, in ogni caso, tassati i redditi diversi di	
		dictiliarazione verigorio, in ogni caso, lassan i redalli diversi di	
		natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26% . Nel regime	
		natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26 %. Nel regime	
		natura finanziaria, con imposta sostitutiva al 26% . Nel regime dichiarativo il contribuente ha l'obbligo di presentare la	

⁵⁴ il D.lgs. 461/1997.

⁵⁸ art. 6 del D.Lgs 461/1997.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

⁵⁵ maturato o realizzato.

⁵⁶ con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione le minusvalenze.

⁵⁷ art. 5 del D.Lgs 461/1997.



	intermediario, generalmente attraverso un contratto di
	amministrazione e custodia, senza delegarne la gestione.
	L'investitore delega l'intermediario per gli adempimenti fiscali: è
	l'intermediario a calcolare, per ognioperazione, l'imposta dovuta e
	a versarla al fisco.
	imposte sono calcolate sulle plusvalenze effettivamente realizzate a
	seguito di un'attività di compravendita, ed è possibile effettuare la
	compensazione con le minusvalenze.
	In atori nella guale un intermediario finanziario en egiplizzato
	Ipotesi nella quale un intermediario finanziario specializzato
	(Banca, Società d'intermediazione mobiliare, fondo comune
	d'investimento aperto o chiuso e SICAV) gestisca una serie di
"Risparmio	attività finanziarie in base a uno specifico contratto di investimento
gestito" ⁵⁹	relativo al servizio di gestione individuale di portafogli. In questo
	caso l'investitore è esente da obblighi nei confronti
	dell'amministrazione fiscale, in quanto ad essi adempie il gestore del
	suo risparmio.

Per quanto riguarda il **regime dichiarativo** ha previsto l'aggiunta delle valute virtuali fra quelli oggetto dell'imposta sostitutiva. Pertanto, fra i **redditi diversi** che rientrano nel presente regime vi sono anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita, con applicazione dell'**imposta del 26%**.

Sul versante del regime del **risparmio amministrato** vengono **inclusi** "i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di **cripto-attività**" fra le operazioni per cui è possibile **optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascunaplusvalenza o altro reddito diverso realizzato**.

L'esercizio dell'opzione è consentito sempreché **intervengano** nei predetti rapporti o cessioni – come intermediari professionali o come controparti –

⁵⁹ art. 7 del D.Lgs 461/1997.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



banche o imprese di investimento autorizzate, come soggetti amministratori con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.

Viene altresì disposto che l'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche:

- ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, e
- ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Infine, vengono modificate le **modalità** di **valutazione delle plusvalenze e minusvalenze** nei casi di **prelievo** delle attività, di loro **trasferimento** a **rapporti** di custodia o amministrazione **intestati agli stessi soggetti** intestatari dei rapporti di provenienza, o di revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su **ciascuna plusvalenza** o altro reddito diverso realizzato.

MONITORAGGIO VALUTE VIRTUALI E SANATORIA ANNUALITÀ PRECEDENTI

Modificando la disciplina sul **monitoraggio fiscale** (quadro RW))⁶⁰, in particolare quella che riguarda la rilevazione di taluni **trasferimenti da e per** l'estero di denaro, titoli e valori, viene incluso il riferimento:

- alle cripto-attività, come beni da dichiarare annualmente da parte dei contribuenti, nonché
- ai prestatori di servizi di portafoglio digitale⁶¹, in termini di soggetti tenuti alla comunicazione in esame.

Come ordinariamente accade per obblighi relativi al quadro RW, la comunicazione in esame riguarda le operazioni eseguite per conto o a favore di:

- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici e associazioni equiparate

⁶¹ i medesimi prestatori di servizi sono inclusi fragli intermediari soggetti ai poteri informativi dell'Unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale dell'Agenzia delle Entrate (costituita ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. 78/2009) e dei reparti speciali della Guardia di finanza in relazione ai trasferimenti effettuati attraverso non residenti (art. 3 del D.L. 167/1990).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁶⁰ D.L. 167/1990.



Tali soggetti, quindi, se residenti in Italia nel periodo d'imposta e detentori di investimenti all'estero, di attività estere di natura finanziaria ovvero di **cripto-attività**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno **indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi**.

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazionei medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria **ovvero** (per effetto della modifica in esame) **in criptoattività**, siano **titolari effettivi dell'investimento**⁶².

Viene poi prevista una sanatoria retroattiva, sempre relativamente al monitoraggio fiscale, per le valute virtuali, consentendo in particolare ai contribuenti che non avevano indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività (e i redditi derivati dalle stesse) di regolarizzare la propria posizione:

- presentando un'apposita istanza di emersione, e
- versando:
 - ✓ la sanzione per l'omessa indicazione di tali beni, pari allo 0,5% del valore della attività in esame che non sono state dichiarate per ogni annualità, nonché
 - ✓ nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (importo al quale va aggiunta la citata sanzione dello 0,5%).

La sanatoria può essere attuata dalle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021 (nonché i redditi sulle stesse realizzati).

Esempio sanatoria senza redditi da criptovalute

Un contribuente ha detenuto valute virtuali nei periodi d'imposta 2019, 2020 e

⁶² secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



2021, senza indicarle nei quadri RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi per i valori che seguono, con l'intende di regolarizzarle. Le criptovalute non hanno prodotto redditi secondo la normativa fiscale italiana.

Valore valute virtuali 2019	10.000
Valore valute virtuali 2020	17.000
Valore valute virtuali 2021	8.000

REGOLARIZZAZIONE DA "LEGGE DI BILANCIO 2023"

ANNUALITA' E IMPORTO	ALIQUOTA (con redditi)	DA VERSARE
2019 – euro 10.000	0,5%	50
2020 - euro 17.000	0,5%	85
2021 – euro 8.000	0,5%	40
Totale dovuto		175

Esempio sanatoria con redditi da criptovalute

Un contribuente ha detenuto valute virtuali nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, senza indicarle nei quadri RW delle rispettive dichiarazioni dei redditi e per i valori che seguono, che intende regolarizzare. Le criptovalute hanno prodotto redditi secondo la normativa fiscale italiana.

Valore valute virtuali 2018	5.000
Valore valute virtuali 2019	83.000
Valore valute virtuali 2020	27.000

REGOLARIZZAZIONE DA "LEGGE DI BILANCIO 2023"

ANNUALITA' E IMPORTO	ALIQUOTA (con redditi)	DA VERSARE
2018 – euro 5.000	4 % ⁶³	200

63 3,5% + 0,5%.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it



		2019 – euro 83.000	4%	3.320
		2020 – euro 27.000	4%	1.080
		Totale dovuto		4.600
	In	deroga alla disciplina ge	nerale ⁶⁴ , non concorrono	alla formazione del
	re	eddito – anche ai fini IRAP	– i componenti positivi e n	negativi che risultano
	do	alla valutazione delle crip	to-attività alla data di c	hiusura del periodo
	ď	'imposta, a prescindere dall'	imputazione al conto econ	omico.
IRRILEVANZA OSCILLAZIONI DI VALORE	Ciò significa che nel momento in cui le cripto-attività sono:			
		•	(incluse altre cripto-attività), op	ppure
		cedute in cambio di mor la differenza tra il corrispo	ettivo incassato e il valore	fiscalo concorro alla
	fo	rmazione del reddito di p		
		ealizzato.	genodo, nananaosi di im	pono enemivamente
	Si consente di rideterminare , per il calcolo delle relative plusvalenze e			
	minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività:			
	 possedute alla data del 01.01.2023; a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva 			
				una imposta sostitutiva
		delle imposte sui redditi p	pari al 14 %.	
RIVALUTAZIONE	L'istituto in esame è sostanzialmente analogo alla rideterminazion			
CRIPTOATTIVITÀ	Livelare fiscale della parteciparioni fotto cocciono por la management di un l			
	ol	bbligo relativo alla redazione	e di una perizia di stima .	
	L'imposta sostitutiva va versata:			
		en	tro il 30.06.2023, oppure	
		in un massimo di tre rate anno	uali di pari importo a partire da	ılla stessa data, con
		interessi nella misura del 3% ar	nnuo (da versare contestualme	nte a ciascuna rata)

64 art. 110 del Tuir.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



IMPOSTA DI
BOLLO

Per quanto riguarda le imposte indirette viene stabilito che ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività si applica l'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelli ordinari dell'imposta di bollo.

Viene poi ugualmente disposto che, a decorrere **dal 2023**, in luogo dell'imposta di bollo si applichi un'**imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato**, e non solo ai soggetti obbligati ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



OGGETTO: "DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE

Il c.d. "Decreto Bollette" ⁶⁵ proroga al 2° trimestre 2023 il credito d'imposta, già istituto fin dal 2022, a favore delle imprese cd. "energivore" e "non energivore" riducendolo, rispettivamente, al 20% ed al 10% della spesa sostenuta e il credito d'imposta istituito per le imprese cd. "gasivore" e "non gasivore" riducendolo al 20% della spesa sostenuta.

Il Decreto prevede poi una serie di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas quali:

- i bonus sociali per chi ha Isee entro i 15.000 euro;
- I'Iva al 5% su gas e teleriscaldamento;
- l'istituzione di un **contributo** a favore dei **clienti domestici**, in misura fissa ma differenziata in base alle zone climatiche, che verrà riconosciuto in caso di prezzi del gas elevati negli ultimi tre mesi dell'anno.

Di seguito si analizzano le principali novità.

"DECRETO BOLLETTE" - NOVITA' PER IL SOSTEGNO DI IMPRESE E FAMIGLIE			
	Il Governo, nell'ambito di una serie di recenti decreti susseguitisi nel tempo ⁶⁶ ,		
	ha introdotto e prorogato dei crediti d'imposta alle imprese finalizzati a		
	contenere i rincari nel costo dell'energia elettrica e del gas naturale per tutto		
DDEAAECCA	il 2022 e per il primo trimestre 2023.		
PREMESSA	ll c.d. "Decreto Bollette", in vigore dal 31.03.2023, estende il		
	riconoscimento del beneficio anche alle spese sostenute nel 2º trimestre		
	2023. L'entità del credito questa volta è più contenuta, contrariamente a		
	quanto avvenuto per il primo trimestre.		
	Per quanto riguarda le imprese "energivore" :		
CREDITO IMPOSTA	 il credito d'imposta sui consumi effettivi (riferiti alla sola componente energia 		
PER IL CONSUMO DI ENERGIA	elettrica) è pari al 20% 67 della relativa spesa sostenuta nel secondo trimestre		
ELETTRICA	2023;		
	• il requisito soggettivo (anche considerando eventuali contratti di fornitura di		

⁶⁵ D.L. 34/2023 pubblicato sulla G.U. del 30.03.2023.

⁶⁶ DL 4/2022, cd. "Sostegni-ter"; DL 17/2022 cd. "Decreto Energia"; D.L. 21/2022, cd. "Decreto Ucraina"; DL 50/2022, cd. "Decreto Aiuti"; DL n. 115/2022 c.d. "Decreto Aiuti-bis"; DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter"; DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater"; L. 197/2022 c.d. "Legge di Bilancio 2023".

⁶⁷ in luogo del 45% previsto sul primo trimestre.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



durata stipulati dall'impresa) è:

costo per kW/h del 1° trimestre 2023 > costo per kW/h del 1° trimestre 2019



Il costo per kWh va assunto al netto delle imposte e di eventuali sussidi ed è riferito alla sola componente energia elettrica addebitata dal fornitore.

In merito alle imprese "non energivore":

- il credito d'imposta è pari al 10%⁶⁸ della spesa riferita alla sola componente energia elettrica sostenuta nel 2° trimestre 2023;
- il **requisito soggettivo** rimane il **medesimo** visto per le imprese energivore.

Il beneficio spetta alle imprese "non energivore" dotate di un contatore di energia elettrica di **potenza disponibile non inferiore a 4,5 kW**⁶⁹.

A favore delle imprese "gasivore" 70 il credito d'imposta:

- spetta per il consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (è escluso il consumo per il riscaldamento, mentre è incluso il gas utilizzato nei motori a gpl/metano);
- è pari al **20% della relativa spesa sostenuta** nel secondo trimestre 2023⁷¹.

CREDITO IMPOSTA PER IL CONSUMO DI GAS NATURALE Il **requisito richiesto** (da riferire all'andamento dei prezzi sul mercato generale, cd. "MI-GAS") è:

Incremento prezzo medio gas a mc del 1° trim. 2023 > 30% prezzo medio del 1° trim. 2019

In relazione alle imprese "non gasivore":

- il requisito d'accesso rimane il medesimo visto per le imprese gasivore;
- il credito d'imposta è anch'esso **pari al 20%**⁷² della spesa per il gas consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici non termoelettrici.

⁷² in luogo del 45% previsto sul 1° trimestre.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁶⁸ in luogo del 35% previsto sul 1° trimestre 2023.

⁶⁹ in precedenza, era richiesta una potenza disponibile non inferiore a 16,5 kW.

⁷⁰ come definite dall'articolo 3 del D.M. MITE 21.12.2021.

⁷¹ in luogo del 45% riconosciuto per il primo trimestre 2023.



	Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.		
	I bonus energetici non sono tassati ai fini dei redditi/Irap.		
	È ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi		
	costi, purché non conduca (considerata anche la detassazione) al		
	superamento del costo sostenuto.		
	Le imprese "non energivore" e quelle "non gasivore" , ove si siano rifornite		
	(rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale) dallo stesso venditore		
CARATTERISTICHE	da cui si rifornivano nel 2º trimestre del 2019, possono chiedere al venditore		
DEI CREDITI	stesso, di consegnare loro una comunicazione riportante:		
	 l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023; 		
	il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica (per imprese		
	non energivore);		
	con contenuto della comunicazione e sanzioni per l'inottemperanza definite		
	dall'ARERA.		







	CREDITO D'IMPOSTA					
Soggetti	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022	3° trimestre 2022	4° trimestre 2022	1° trimestre 2023	2° trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25	5%	40%	45%	20%
Imprese non energivore		15	5%	30%	35%	10%
Imprese gasivore	10%	25	5%	4097	45%	2097
Imprese non gasivore				40%	45%	20%

Confermati per il secondo trimestre 2023:

- il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica⁷³:
 - √ ai clienti domestici economicamente svantaggiati;
 - ✓ a quelli in gravi condizioni di salute, nonché
- la compensazione per la fornitura di gas naturale.

BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS



Lo **sconto** sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (**Isee**) fino a **15.000 euro**⁷⁴.

Il **riconoscimento** avviene in **automatico** (senza dover presentare alcuna specifica istanza). È sufficiente aver **prodotto la dichiarazione sostitutiva unica** (**Dsu**) e aver ottenuto l'attestazione dell'Isee.

Per le forniture:

dirette	lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa
indirette (generalmente, le forniture di	il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu
gas condominiali,	sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi

⁷³ riconosciute ai sensi dell'art. 3, c. 9, D.L. 185/2008.

⁷⁴ soglia così innalzata, rispetto ai precedenti 12.000 euro, dall'ultima legge di bilancio, art. 1, comma 17 della Legge 197/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it



centralizzate)

ufficio postale

Viene **ampliata** la platea dei **destinatari** del **bonus sociale**, intervenendo sulla disposizione che riconosce **l'accesso alla tariffa agevolata** per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai **nuclei familiari**:

- con almeno 4 figli a carico, e
- Isee non superiore a 20.000 euro⁷⁵. Peraltro, dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell'anno, tale valore è innalzato a 30.000 euro.

Altri tre mesi di metano e **teleriscaldamento** con **Iva più leggera**. Sarà applicata:

- l'aliquota del 5%⁷⁶;
- anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Se si usa il sistema dei consumi stimati, l'Iva è al 5% anche sulla differenza che emerge dagli importi ricalcolati in base ai consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi.

La **stessa aliquota** ridotta si applica anche:

- alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia⁷⁷;
- alle forniture di **servizi di teleriscaldamento**⁷⁸.

Per quanto riguarda gli **oneri generali di sistema per il settore del gas**, anche nel **secondo trimestre ne è assicurato l'azzeramento**.



Unica eccezione, conseguente alla riduzione dei prezzi del gas all'ingrosso, è la diminuzione del contributo riconosciuto agli **scaglioni di consumo fino a 5mila metri** cubi all'anno, che viene

RIDUZIONE IVA E

ONERI GENERALI NEL SETTORE GAS

SECONDO

TRIMESTRE 2023

⁷⁸ per le disposizioni di attuazione, si veda il <u>provvedimento 15.02.2023</u>.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁷⁵ comma 9-bis dell'articolo 3, DI 185/2008, citato.

⁷⁶ anziché quella del 10% ordinariamente prevista.

⁷⁷ articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008.



	confermato per il solo mese di aprile e in misura pari al 35% del valore		
	applicato nel trimestre precedente .		
	Introdotto un nuovo contributo per i clienti domestici residenti diversi da		
	quelli titolari del bonus sociale.		
	La quota sarà fissa per tutti , differenziata però in base alle zone		
	climatiche ⁷⁹ , presumibilmente premiando in misura maggiore chi vive nelle		
CONTRIBUTO IN	aree più fredde. In particolare, spetta:		
QUOTA FISSA	 dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023; 		
IN CASO DI PREZZI DEL GAS ELEVATI	• qualora, con riferimento a ciascuno di quei tre mesi, la media dei prezzi		
DEL GAS ELEVAII	giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso risultasse superiore alla		
	soglia di 45 euro/MWh.		
	I criteri per la sua assegnazione saranno definiti da un decreto ministeriale,		
	sulla base del quale l'Arera dovrà determinare le modalità applicative e		
	l'entità del beneficio.		
	La "Legge di Bilancio 2023" ⁸⁰ ha istituito un contributo di solidarietà		
	straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023, in capo ai		
	soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita,		
	attività di:		
	produzione di energia elettrica o gas metano;		
CONTRIBUTO DI	estrazione di gas naturale		
SOLIDARIETÀ	rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale		
TEMPORANEO	produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi		
	importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi		
	beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita		
	Il contributo è determinato applicando un' aliquota pari al 50% su una		
	base imponibile che, di fatto, è costituita dagli "extraprofitti", questa, infatti, è		
	pari all'ammontare di reddito relativo al periodo di imposta antecedente a		

⁷⁹ articolo 2, Dpr 412/1993.

⁸⁰ articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



quello in corso al **01.01.2023** che **eccede**, per **almeno il 10%**, la **media** dei medesimi redditi conseguiti nei 4 periodi di imposta precedenti⁸¹.

Il "Decreto bollette" **ridetermina la base imponibile** ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, prevedendo:

l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali a, nel limite del 30% delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In tale circostanza, ossia nel caso di **esclusione** degli **utilizzi di riserve** dal reddito complessivo 2022, allo stesso modo vanno **esclusi dal calcolo** della **media** dei redditi conseguiti nei 4 periodi d'imposta antecedenti gli utilizzi di riserve che hanno concorso al reddito in quelle annualità, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel 2022.

TASSAZIONE AGROENERGIA

Per il **periodo d'imposta** in corso al **31.12.2022**, vi è un'importante **modifica** alla **normativa** fiscale riguardante la **produzione di energia elettrica da fonti agroforestali** (in particolar modo, biogas), allo scopo di calmierare gli effetti della crisi energetica sulle imprese agricole.

Viene stabilito un preciso **paletto** affinché la **tassazione** avvenga sulla base dei **valori del 2021** (prima dell'impennata dei costi energetici), infatti:

- ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre
 i limiti fissati perché le attività si considerino produttive di reddito agrario⁸²;
- la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta è data dal minor valore tra
 - ✓ il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Arera;
 - √ il valore di 120 euro/MWh.

⁸¹ Il reddito rilevante ai fini del calcolo di tale eccedenza è, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, il reddito determinato in base alle previsioni del Tuir, senza considerare: (i)l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, (ii)la deduzione conseguita per effetto della "agevolazione ACE".

82 art. 1, comma 423 della Legge 266/2005.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Per i **contributi:**

- istituiti al 31.03.202383, ed
- erogati negli anni 2023 e 2024.

AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

viene dato **via libera** al **cumulo** tra agevolazione fiscale e contributo regionale (o delle province autonome di Trento e Bolzano), a condizione che le norme che regolano quest'ultimo lo consentano.



La **somma** dei due **benefici**, in ogni caso, non **deve superare il 100%** della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

⁸³ la data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



LEGGE DI BILANCIO 2023 – TREGUA FISCALE

OGGETTO: PROROGHE "ROTTAMAZIONE QUATER E TREGUA FISCALE"

Con un comunicato del ministero dell'economia diffuso nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile, vengono concessi due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle⁸⁴. Il nuovo termine per la presentazione delle domande all'Agenzia delle entrate-Riscossione passa, infatti, dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Conseguentemente è differito:

- al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
- al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) (è prevista una prossima disposizione specifica.

Mentre il termine della prima rata scivola al 31 ottobre, non si tocca quello della seconda che resterà fermo al 30 novembre.

Praticamente, si pagherà solo dopo l'estate, in linea con l'intervento correttivo su altre sanatorie della tregua fiscale (liti pendenti, ravvedimento speciale, errori formali) che vedremo appresso.

Come annunciato da tempo, sono state inoltre **prorogate**⁸⁵ le **scadenze** relativamente a diverse **misure** facenti capo alla c.d. "**tregua fiscale**"⁸⁶.

Al contempo poi, sono state apportate **modifiche** – in prevalenza **interpretative** – rispetto ad alcuni **istituti** sempre riconducibili alle **definizioni agevolate**.

Di seguito si analizzano le principali novità.

86 di cui alla Legge 197/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁸⁴, prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252)

⁸⁵ Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2023 in vigore dal 31.03.2023.



PROROGHE "TREGUA FISCALE"				
	È stata definitivar	mente ufficializzata⁸⁷ la pror a	oga di alcune misure relative	
	alla "tregua fiscale".			
PREMESSA	Allo stesso te	empo il Decreto in esam	e ha in parte modificato ,	
	specialmente a	livello interpretativo , divers	si istituti facenti capo alle	
	definizioni di cui a	lla stessa " Legge di Bilancio 2	023".	
	La disposizione c	li maggiore interesse per g	li operatori riguarda le varie	
	dilazioni per alcur	ne sanatorie recentemente in	trodotte nell'ordinamento, tra	
	cui rientrano:			
	il ravvedime	ento speciale e		
	 la definizion 	e delle irregolarità formali.		
	Per entrambe,	infatti, la precedente scac	denza del 31.03.2023 – per il	
	versamento della prima o un' unica rata – è stata superata ⁸⁸ come segue: ROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE FORMALI			
PROROGA				
VERSAMENTI		30.09.2023		
SANATORIA VIOLAZIONI	Nuova scadenza	(cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)	31.10.2023	
FORMALI E RAVVEDIMENTO		02.10.2023)		
SPECIALE				
	Vi sono poi m	odifiche che riauardano la	possibilità di rateizzazione di	
	quanto dovuto. N	_		
			ualità in cui sono stati commessi	
	errori forma	-		
	✓ viene	e modificata solo la data per	il versamento della prima rata	
		0.2023),	-	
	✓ men	tre la seconda resta ferma al 31. 0	03.2024,	
	• per il ravve	edimento speciale, le somme c	dovute, in un massimo di 8 rate	
	trimestrali d	i pari importo , devono essere v	versate come segue a scadenze	

⁸⁷ Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30.03.2023 del <u>D.L. 34/2023.</u>

⁸⁸ art. 19 del D.L. 34/2023.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it



diverse a seconda dell'annualità di riferimento:

NUMERO RATA	SCADENZA
Prima	30.09.2023 (cadendo di sabato, slitta al 02.10.2023)
Seconda	31.10.2023
Terza	30.11.2023
Quarta	20.12.2023
Quinta	31.03.2024
Sesta	30.06.2024
Settima	30.09.2024
Ottava	20.12.2024
* II 30.09.2023 cade di sabato	

Da notare che, relativamente agli importi oggetto di dilazione relativi al ravvedimento speciale, sulle rate successive alla prima sono **dovuti** gli **interessi**, nella misura del **tasso del 2% annuo**.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con riguardo al **perimetro applicativo** del **ravvedimento speciale**⁸⁹ viene **specificato** che:

sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni:

- rilevabili tramite i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni90,
- di natura formale definibili tramite le apposite disposizioni di cui si è detto al precedente paragrafo⁹¹

Sono **ricomprese** tutte le **violazioni** che **possono essere oggetto** di **ravvedimento**⁹²:

• commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e

a)





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

⁸⁹ art. 21, commi 1 e 2 del D.L. 34/2023.

⁹⁰ ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972,

⁹¹ ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173 della Legge 197/2022.

⁹² ordinariamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. 472/1997.



	b)	• pı	i precedenti, urché la dichiarazione del alidamente presentata (no i		mento sia stata
	Per quanto riguarda, invece, le esclusioni dal ravvedimento speciale viene stabilito che:				
	a)		regolarizzabili le violazion quadro RW)	i degli obblighi di monito i	raggio fiscale ⁹³
			mprese nella regolarizzazio		
	b)		i redditi di fonte estera , così Il'IVIE e all'IVAFE ⁹⁴ ,	come	
		che non s	siano rilevabili dai controlli	automatizzati ⁹⁵ , nonostant	e la violazione
		dei prede	tti obblighi di monitoraggio		
	Con	riguardo d	alla <mark>chiusura agevolata</mark> (dei contenziosi fiscali ⁹⁶ ,	viene spostata
	in a	vanti la do	ata di scadenza per il l	perfezionamento della	procedura . La
			della domanda di def		-
			vvenire entro il 02.10.20	•	•
	•		si così la definizione ste	essa, anche nel caso d	i dilazione del
PROROGHE DEFINIZIONE LITI		amento.			
PENDENTI			i ammesso, nel caso in	•	-
			ento rateale ⁹⁸ , il quale d		
	di pari importo (in 5 anni), con le scadenze che variano a seconda dell' annualità di riferimento (le prime tre nel 2023 e le altre successivamente),				
	come segue:				
		SCADENZA RATE DA VERSARE			
			2023	Anni successivi al 2023	

⁹³ di cui all'art. 4 del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/1990.

⁹⁸ con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste per dell'art. 8 del D.lgs. 218/1997.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

⁹⁴ ex art. 19, commi 13-17 e 18-22 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

⁹⁵ come da citato art. 36-bis del D.P.R. 600/1973.

⁹⁶ art. 1, commi 186-205 della Legge 197/2022.

⁹⁷ invece che entro il 30.06.2023.



le prime tre rate	dalla quarta rata
02.10 (il 30.09 è sabato)	31.03
31.10	30.06
20.12	31.10
	20.12

Altre modifiche temporali sono quelle che riguardano:

- la sospensione delle controversie definibili⁹⁹. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10.10.2023¹⁰⁰ ed entro la stessa data il contribuente avrà l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
- la sospensione dei termini
 - √ di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché
 - √ di proposizione del controricorso in Cassazione, che, per le controversie definibili, scadono tra il 01.01.2023¹0¹ e il 31.10.2023¹0². Tale sospensione durerà infatti 11 mesi (invece che i precedenti 9);
- l'eventuale diniego di definizione agevolata, che deve essere notificato entro il 30.09.2024 (con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali)¹⁰³;
- il termine per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la conciliazione¹⁰⁴ delle liti aventi ad oggetto atti impositivi¹⁰⁵

¹⁰³ si ricorda che il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia e, nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
104 di cui all'art. 48 del D.lgs. 546/1992.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

⁹⁹ che si ricorda non avviene in automatico bensì solamente se il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

¹⁰⁰ e non fino al 10.07.2023, come precedentemente previsto.

¹⁰¹ data di entrata in vigore della Legge 197/2022.

¹⁰² non più il 31.07.2023, come accadeva ante D.L. 34/2022



- ✓ pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, e
- √ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, parimenti spostato al 02.10.2023 (il 30.09.2023 cade di sabato);



In merito alle possibili **conciliazioni** viene inoltre disposto¹⁰⁶ che risultano **definibili**, come previsto dalla "Legge di Bilancio 2023"¹⁰⁷, anche le **controversie pendenti al 15.02.2023** (sempre innanzi alle corti di giustizia

tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi ed in cui è parte l'Agenzia delle Entrate).

- il termine per procedere, in alternativa alla definizione agevolata in esame, con la definizione transattiva delle liti¹⁰⁸
 - √ pendenti in Cassazione¹⁰⁹,
 - √ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate

sempre fissato al 02.10.2023 (il 30.09.2023 cade di sabato).

	DEFINIZIONE	CASISTICA	SCADENZA D.L. 34/2023
		Presentazione istanza e versamento importo dovuto	02.10.2023* (prima o unica rata)
	liki mandanki	Sospensione processi	10.10.2023
	Liti pendenti	Termini impugnazione pronunce impugnabili al 01.01.2023	Termine di 11 mesi ¹¹⁰
	Diniego definizione	30.09.2024	
	Conciliazione agevolata Nuova definizione atti impositivi pendenti al 15.02.2023		02.10.2023*
Riı	Rinuncia giudizi in Perfezionamento procedura		02.10.2023*

¹⁰⁵ art. 1, commi 206-212 della Legge 197/2022.

¹¹⁰ se il termine di scadenza ricade nel periodo 01.01.2023-31.10.2023.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

¹⁰⁶ art. 17, comma 2 del D.L. 34/2023.

¹⁰⁷ ai sensi dell'art. 1, commi da 206 a 211 della Legge 197/2022.

¹⁰⁸ come previsto dall'art. 1, commi 213-218 della Legge 197/2022.

¹⁰⁹ ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 546/1992.



	Cassazione			
	*il 30.09.2023 cade di sabato			
	Si è poi intervenuto ¹¹¹ su alcuni aspetti relativi alla definizione degli atti del procedimento di accertamento ¹¹² . Viene stabilito che gli avvisi di accertamento , così come quelli di rettifica			
	e di liquidazione e	e di liquidazione e gli atti di recupero :		
	non impugno	ti e ancora impugnabili al 01.01.202	3,	
	divenuti defi	nitivi per mancata impugnazione	nel periodo 02.01.2023 -	
	15.02.2023,			
,	sono definibili e i	sono definibili entro il 30.04.2023 ¹¹³ .		
NOVITÀ ATTI DEL				
PROCEDIMENTO DI			02.01.2023 - 15.02.2023,	
ACCERTAMENTO			o rateale,	
	gli importi ancora dovuti per le sanzioni possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, con la			
		zioni a 1/18 di quanto irrogato ¹¹⁶ .		
		stabilito ¹¹⁷ , con una norma inte	· .	
	•	il 31.03.2023 la definizione		
		on adesione relativo agli avvisi c		
	successivamente a tale data di fine marzo (sulla base delle risultanze de			
	stessi processi verbo	·		
REGOLARIZZAZIONE		e la disposizione che permette d	di rimediare alle omissioni	
OMESSI PAGAMENTI relative ad alcuni istituti deflattivi ¹¹⁹ .				
.c.mon bei enilly	In particolare,	si stabilisce che la procedura	in esame possa essere	

 $^{^{111}}$ art. 17, commi 1 e 3 del D.L. 34/2023.

¹¹⁹ art. 1, commi 219-221 della Legge 197/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹¹² art. 1, commi 179-185 della Legge 197/2022.

^{113 30} giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

¹¹⁴ ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 218/1997.

¹¹⁵ data di entrata in vigore del D.L. 34/2023.

¹¹⁶ in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 182 della "Legge di Bilancio 2023".

 $^{^{\}rm 117}$ art. 21, comma 3 del D.L. 34/2023.

¹¹⁸ art. 17 del D.L. 34/2023.



azionata solamente per le rate che, al 01.01.2023:

risultano scadute

non hanno visto notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione

Si ricorda che, sulla base della disposizione in esame, è stato consentito di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ossia:

REGOLARIZZAZIONE
OMESSO O CARENTE
VERSAMENTO DI
SOMME RIFERITE A
TRIBUTI AMMINISTRATI
DALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE

- rate successive alla prima, relative alle somme dovute a sequito di:
 - accertamento con adesione¹²⁰,
 - √ acquiescenza¹²¹ agli avvisi di
 - o accertamento,
 - o rettifica e
 - o liquidazione,
 - √ reclamo o mediazione¹²²;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali¹²³

¹²³ di cui agli artt. 48 e 48-bis del D.Igs. 546/1992, ossia il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso fiscale, applicabile a tutte le controversie tributarie (in primo o in secondo grado) anche se instaurate a seguito di rigetto dell'istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell'accordo di mediazione. Può essere proposta dalla Commissione





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹²⁰ disciplinato dal D.Igs. 218/1997, istituto deflativo del contenzioso che consente al contribuente di definire le imposte dovute mediante un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria. L'accordo può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

¹²¹ ex art. 15 del già citato D.lgs. 218/1997, con la quale il contribuente ha l'opportunità, previa rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Effetto dell'acquiescenza è la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate, sempre che il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento, rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

¹²² ai sensi dell'art. 17-bis, comma 6 del D.Igs. 546/1992. SI ricorda che la procedura in esame si applica alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili (individuati dall'art. 19 del D.Lgs 546/1992): in tale ipotesi, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 01.01.2016)



		con l'integrale versamento (senza compensazione)		
		di quanto dovuto a titolo di imposta, quindi senza		
		sanzioni e interessi, entro il 31.03.2023;		
		oppure anche in un massimo di 20 rate di pari		
		importo versando in questo caso gli interessi legali,		
	COME SI PERFEZIONA LA	calcolati dal giorno successivo al termine per il		
	REGOLARIZZAZIONE	versamento della prima rata, sull'importo di quelle		
		successive alla prima, aventi scadenza:		
		√ il 30 giugno,		
		✓ il 30 settembre,		
		√ il 20 dicembre e		
		✓ il 31 marzo di ciascun anno;		
		L'ufficio competente procede all' iscrizione a ruolo dei residui		
		importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché		
		della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi		
	MANCATO	versamenti, pari al 30% delle somme dovute (da applicare		
	PERFEZIONAMENTO DELLA	sul residuo importo dovuto a titolo di imposta).		
	REGOLARIZZAZIONE	In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine		
		di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a		
		quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o		
		parziale di quanto dovuto.		

tributaria, che può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione, o dalle parti stesse (contribuente, Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Infine, vi è una disposizione 124 per cui i **reati** di:

omesso versamento di ritenute dovute o certificate¹²⁵

omesso versamento di IVA¹²⁶

indebita compensazione (per i soli crediti "non spettanti" 127) 128

non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti per uno qualsiasi degli istituti della "tregua fiscale"¹²⁹. Ciò, però, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ PER I REATI TRIBUTARI A questo fine il contribuente deve:

- dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede
 - ✓ dell'avvenuto versamento delle somme dovute, o
 - √ in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata, e
- contestualmente, informare l'Agenzia delle Entrate
 - ✓ dell'invio della predetta comunicazione,
 - ✓ indicando i **riferimenti** del relativo **procedimento penale**.

Il processo di merito è sospeso, dalla ricezione delle comunicazioni di cui sopra, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute, ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

¹²⁹ art. 1, commi 153-158 e 166-252 della Legge 197/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

¹²⁴ art. 22 del D.L. 34/2023.

¹²⁵ art. 10-bis del D.L. 74/2000.

¹²⁶ art. 10-ter del D.L. 74/2000.

¹²⁷ ex art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997.

¹²⁸ art. 10-quater, comma 1 del D.L. 74/2000.



OGGETTO: ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riedizione della norma¹³⁰ relativa **all'assegnazione o cessione di beni ai soci**. Si tratta di operazioni che, storicamente, hanno avuto un riscontro ampio e che, verosimilmente, risulteranno molto utilizzate anche in questa nuova "edizione".

Di seguito analizziamo quindi le caratteristiche principali previste da tale disciplina di favore.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI La Legge di Bilancio 2023¹³¹ **ripropone** le **disposizioni agevolative** per: l'assegnazione di beni ai soci la cessione di beni ai soci la trasformazione in società semplice effettuati entro il 30.09.2023. Si tratta di una disciplina speciale transitoria, che permette la fuoriuscita **PREMESSA** dei beni (tipicamente gli immobili non impiegati direttamente nell'attività) dal regime di impresa beneficiando di un regime di tassazione di favore rispetto a quello ordinario sia ai fini delle imposte dirette che per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'IVA è dovuta secondo il regime ordinario e, in caso di imponibilità, con le aliquote previste in base alla singola operazione e del singolo bene, trattandosi di un tributo armonizzato. Possono effettuare, in regime agevolato, l'assegnazione dei beni ai soci le società: • **di persone** (Snc, Sas, incluse le società di fatto), **DESTINATARI AGEVOLAZIONE E** • di capitali (Srl, Spa e Sapa), **VINCOLI** che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all'attività di impresa. Sono ammesse anche le società in liquidazione e le società di comodo,

¹³¹ art. 1, commi da 100 a 106 Legge 29 dicembre 2022, n. 197.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹³⁰ contenuta nei commi da 115 a 121 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2016.



purché sussistano tutte le condizioni previste dalla norma.

Diversamente, non rientrano tra i soggetti destinatari dell'agevolazione in argomento:

- gli enti non commerciali;
- le società non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Parimenti esclusi dovrebbero essere anche le società cooperative ed i consorzi non specificamente richiamati dalla norma.


Alle stesse condizioni dell'assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione della società di uno dei tipi sopra elencati in società semplice, perché ne consegue – allo stesso modo in cui consegue all'assegnazione a persona fisica – l'estromissione del bene dal regime d'impresa.

Per quanto riguarda **i soci delle società**, come in passato si deve ritenere che, in **mancanza di limitazioni** di natura soggettiva o di residenza gli stessi, possono essere:

- persone fisiche o soggetti "diversi" dalle persone fisiche;
- residenti in Italia o all'estero;
- indipendentemente dal regime fiscale (IRPEF o IRES).

Sotto il profilo temporale due sono le scadenze rilevanti:

- il termine per gli atti di assegnazione o cessione agevolata, o per la trasformazione in società semplice, fissato al 30.09.2023;
- la data alla quale i soci della società devono risultare tali, ossia il 30.09.2022.



Con particolare riferimento a quest'ultimo requisito, la norma specifica che l'agevolazione compete **esclusivamente ai soci** che:





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



risultano iscritti al libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022. Per le società di persone prive del libro soci, lo "status" di socio a tale data può essere provato da un **idoneo titolo avente data certa**

vi vengano iscritti entro il 31.01.2023¹³² in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2022



Non è richiesto che alla data dell'assegnazione il socio avesse **la** stessa percentuale detenuta al 30.09.2022. L'assegnazione è quindi ammessa anche in caso di ingresso di nuovi soci successivamente al

30 settembre 2022.

Non sono poi ostativi i subentri post 30.09.2022 avvenuti in seguito a:

- successione¹³³;
- operazioni straordinarie di fusione e scissione. In tal caso le quote delle società incorporanti o beneficiarie ottenute per concambio assumono infatti la stessa datazione di quelle delle società fuse o scisse¹³⁴.

Da notare che l'operazione di assegnazione agevolata di beni ai soci deve avvenire nel rispetto della par conditio tra i soci, attribuendo quindi a tutti i soci beni il cui valore deve essere proporzionale alla partecipazione detenuta: ciò implica l'assegnazione dei beni a tutti i soci sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale.

BENI AGEVOLABILI

I **beni** che possono formare **oggetto dell'assegnazione** agevolata ai soci sono:

tutti gli immobili, esclusi quelli strumentali per destinazione, cioè gli immobili utilizzati dalla società nell'esercizio della propria impresa

beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa

¹³⁴ Per effettuare la trasformazione, è invece necessario che tutta la compagine esistesse già al 30.09.2022, pur con percentuali differenti. La presenza di nuovi soci impedisce infatti l'agevolazione, mentre ciò non accade se alcuni membri della compagine sociale sono usciti cedendo a quelli già presenti (circolare n. 37/E del 16.09.2016).





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹³² ossia 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge n. 197/2022.

¹³³ Circolare 26/E/2016.



	CATEGORIA	BENI AGEVOLABILI		
		• immobili strumentali per natura (categorie		
		B, C, D, E e A/10)		
	Immobili ≠ da strumentali	• immobili "merce";		
	per destinazione	immobili "patrimonio";		
		 immobili appartenenti alle società di 		
		gestione immobiliare ¹³⁵		
		Si tratta di veicoli in generale, ad esempio:		
		autovetture,		
	Beni mobili iscritti nei	 moto e ciclomotori, 		
	pubblici registri	autocaravan,		
		natanti e aeromobili,		
		non utilizzati in modo strumentale all'attività propria		
		d'impresa.		
	Risultano esclusi dall'agevolazione , invece:			
	i beni immateriali;	•		
	le partecipazioni soci	etarie, le quali pur rientravano nell'ambito applicativo di		
	precedenti provvedin	nenti di assegnazione agevolata.		
	Da notaro cho la	natura dei beni va individuata nel momento in cui		
		ntio di assegnazione (rogito notarile) e non alla data		
	C. And Control	npegno ad assegnare tali beni.		
		· · ·		
	·	a seguito dell'assegnazione, della cessione o della		
IMPOSTA	trasformazione agevolata sono soggette ad un tributo sostitutivo delle impost sui redditi e dell'IRAP calcolato secondo tre aliquote :			
SOSTITUTIVA E TERMINI DI				
VERSAMENTO	ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE		

In linea generale, per tutte le società

135 Corte di Cassazione, sent. 13 ottobre 1983, n. 1367

8%







		Se la società che cede/assegna il bene è di "comodo" in almeno
		due dei tre periodi d'imposta precedenti all'assegnazione /
		cessione o trasformazione (si tratta in pratica del triennio 2020 –
	10,5%	2021 - 2022 per i soggetti c.d. "solari").
		L'aliquota "maggiorata" si applica, oltre che per le società non
		operative vere e proprie, anche per quelle in perdita sistematica
		(regime abrogato dal 2022)
		Per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto
		dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si
		trasformano. Non rappresentano riserve in sospensione d'imposta,
	1207	e non costituiscono quindi presupposto per l'imposta del 13%, le
	13%	riserve costituite a fronte della rivalutazione solo civilistica
		effettuata ai sensi del D.L. n. 185/2008, senza il pagamento
		dell'imposta sostitutiva. Non è dovuta l'imposta del 13% sulle
	riserve affrancate	

La società deve, quindi, versare l'imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni "agevolati";
- ed il costo fiscalmente riconosciuto (al lordo di ammortamenti non dedotti, riferiti all'area di sedime).

Con riferimento al calcolo del **valore normale**, i benefici prevedono inoltre la possibilità, limitatamente ai beni immobili, di **sostituire il valore di mercato (in generale sarà il valore OMI) con il valore catastale** degli stessi (opportunamente rivalutato), se quest'ultimo risulta inferiore.

TIPOLOGIA BENE ASSEGNATO	DETERMINAZIONE VALORE NORMALE
Immobile	 Valore di mercato¹³⁶, oppure
	 Valore catastale (rendita catastale rivalutata)

136 Ex art. 9, comma 3 del Tuir





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Bene mobile	 Valore di mercato¹³⁷ 	
registrato		

L'assegnazione, la cessione ai soci e la trasformazione in società semplice agevolate potranno essere effettuate fino al 30.09.2023.

Le novità recate dalla Legge di Bilancio 2023 riguardano i termini di versamento delle imposte sostitutive, più stretti rispetto a quelli previsti in passato. Nel dettaglio l'imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni:

- il 60% entro il 30.09.2023,
- e la restante parte entro il 30.11.2023,

potendo beneficiare della compensazione in F24.

Per quanto riguarda le imposte indirette dovrebbero rimanere **fermi i termini ordinari**.

	IMPOSTA SOSTITITVA		
ALIQUOTA IN QUALI CASI		IN QUALI CASI	
8% Generalità d		Generalità dei casi	
	10,5%	Per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti	
13%		Sulle riserve in sospensione annullate	
TERMINI DI VERSAMENTO			
RATA	IMPORTO	SCADENZA	
ΙΛ	60% dell'imposta	Entro il 30 settembre 2023	
II v	40% dell'imposta	Entro il 30 novembre 2023	

LA TASSAZIONE IN CAPO AL SOCIO

La tassazione in capo alla società esaurisce, limitatamente all'importo dichiarato, ogni ulteriore onere impositivo anche per i soci: l'assegnazione, pertanto, interesserà la posizione del socio (dividendo o riduzione del costo della partecipazione) solo per l'eventuale eccedenza tra il valore di

137 Ex art. 9, comma 3 del Tuir



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	assegnazione e plusvalenza assoggettata all'imposta sostitutiva (8% o 10,5%).		
	Il regime agevolato per le assegnazioni e le cessioni ai soci opera esclusivamente ai fini dell'imposizione diretta secondo le regole sopra descritte. In materia di imposte indirette si prevede:		
	la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabile alle assegnazioni e alle cessioni agevolate		
	il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa		
	È qui solo il caso di rilevare che se l'assegnazione assume rilevanza ai fini		
LA DISCIPLINA AI FINI DELLE			
IMPOSTE	di alternatività Iva/registro ¹³⁸ , potendo tuttavia scontare, a determinate		
INDIRETTE	condizioni le imposte ipotecaria e catastale. In tali casi la società assegnante		
	dovrà, in generale, emettere fattura in formato elettronico con il codice		
	documento TD01, all'interno della quale riportare, tra le altre informazioni		
	rilevanti, i dati di riferimento del socio assegnatario (nome, cognome, codice		
	fiscale e identificativo IVA).		
	Nella seconda ipotesi, invece, in caso di irrilevanza ai fini IVA		
	l'assegnazione sarà da assoggettare a imposta di registro e ad imposte		
	ipotecaria e catastale, potendo fruire:		
	 della riduzione del 50% rispetto alla misura ordinaria della prima; 		
	 del pagamento in misura fissa di 200 euro ciascuna per le seconde. 		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹³⁸ art. 40 del D.P.R. 131/1986.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



OGGETTO: ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023¹³⁹ ha riproposto la possibilità di estromissione, da parte degli imprenditori individuali, degli immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell'impresa. L'estromissione consente di "trasferire" l'immobile dalla sfera dell'impresa alla sfera privata dell'imprenditore, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e IRAP in misura pari all'8%, da versarsi in due rate (la seconda senza interessi).

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento.

- 1. **Chi** sono **i soggetti** che possono usufruire dell'estromissione agevolata degli immobili e **quali** sono **i requisiti**?
- 2. Quali sono gli immobili che posso essere oggetto di estromissione?
- 3. Quali sono gli effetti dell'estromissione ai fini delle imposte dirette?
- 4. Quali sono gli effetti dell'estromissione ai fini delle imposte indirette?
- 5. **Quali** sono gli **effetti** della **vendita dell'immobile** effettuata successivamente all'estromissione?
- 6. **Quali** sono le **modalità e i termini** di esercizio **dell'opzione** e **di perfezionamento** dell'estromissione?
- 7. **Possono** essere **estromessi** i beni **immobili in locazione**?

¹³⁹ art. 1, comma 106, Legge n. 197/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



DOMANDE E RISPOSTE

- D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI E QUALI SONO I REQUISITI?
- **R.1.** Possono procedere all'estromissione i **soggetti** che alla data del **31 ottobre 2022** rivestono la **qualifica di imprenditore individuale** e la conservano **fino alla data del 1° gennaio 2023** (perché a quella data retroagiscono gli effetti dell'estromissione).

Possono fruire dell'agevolazione anche:

- le imprese individuali che alle due date sopra citate si trovano in uno stato di liquidazione;
- l'erede dell'imprenditore deceduto "successivamente" alla data del 31 ottobre 2022, a condizione che l'estromissione venga esercitata dall'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma di impresa individuale;
- il donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del donante.

Al contrario, **non è ammessa** l'estromissione agevolata:

- qualora alla data del 1º gennaio 2023 la qualifica di imprenditore individuale è venuta meno. In tal caso, il passaggio del bene dalla sfera patrimoniale dell'impresa alla sfera privata dell'imprenditore si è già verificato;
- qualora l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia concessa in affitto/usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2023, dato che si verifica la cessazione dell'attività d'impresa ed i redditi percepiti si considerano redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h) TUIR (cfr. circolare 1° giugno 2016, n. 26/E);
- per gli enti non commerciali (anche se esercitato un'attività commerciale);
- per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa, poiché non si considerano beni relativi all'impresa, ma bensì appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore;
- l'attività esercitata di "professionista" (es: architetto, avvocato, commercialista, ecc.).

Di seguito si riporta una tabella di sintesi.

SOGGETTI AMMESSI persone fisiche che alla data del 31 ottobre 2022 rivestono la qualifica di imprenditore e la conservano fino al 1° gennaio 2023, (incluse le imprese individuali che alle predette date sono in liquidazione);





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2022 (a)		
	condizione che l'erede che abbia proseguito l'attività del de cuius in		
	forma di impresa individuale);		
	donatario dell'azienda che abbia proseguito l'attività imprenditoriale del		
	donante.		
	 persone fisiche che, alla data del 1° gennaio 2023, non rivestono la 		
SOGGETTI	qualifica di imprenditore individuale;		
ESCLUSI	 imprenditore individuale che ha concesso in affitto l'unica azienda; 		
	 enti non commerciali. 		

D.2. QUALI SONO GLI IMMOBILI CHE POSSO ESSERE OGGETTO DI ESTROMISSIONE?

R.2. Per l'imprenditore individuale rientrano nella disciplina agevolata solo i beni immobili strumentali per natura o per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2022.

Questo significa che **sono esclusi** i beni merce ed i beni immobili non strumentali per natura e non utilizzati nell'attività dell'imprenditore, così come non è possibile avvalersi dell'agevolazione per l'estromissione di beni mobili registrati.

Si può affermare che:

- gli **immobili strumentali per natura** possono essere estromessi dal regime d'impresa anche se non impiegati direttamente nell'impresa in quanto concessi in locazione/comodato a terzi;
- gli **immobili strumentali per destinazione** possono essere estromessi solo se utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'impresa.

Più nel dettaglio rientrano nella disciplina:

TIPOLOGIA BENI IMMOBILI	DESCRIZIONE
strumentali per natura ¹⁴⁰	quelli non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni: si
	tratta degli immobili di categoria A/10, B. C, D ed E, indipendentemente
	dalla circostanza che siano parte del processo produttivo dell'impresa,

140 art. 43, comma 2, secondo periodo, del T.U.I.R.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	oppure siano concessi in locazione, affitto o comodato, oppure siano inutilizzati		
strumentali per	quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale (a		
destinazione ¹⁴¹	prescindere da quale categoria catastale abbiano)		



Per distinguere i beni che appartengono alla sfera privata dell'imprenditore da quelli che rientrano nell'attività d'impresa si deve fare riferimento all'inventario, che per l'appunto deve indicare tutti i beni dell'impresa¹⁴², o al **registro dei beni ammortizzabili** (per le imprese in contabilità semplificata).

La verifica dell'iscrizione nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili) non esaurisce la casistica, perché potrebbero esservi dei beni appartenenti all'impresa che, però, non figurano nell'inventario stesso: sono gli immobili strumentali acquistati prima del 01.01.1992, ovvero prima che diventasse obbligatorio iscriverli nell'inventario.

È quindi possibile che un bene che non figura nell'inventario appartenga ugualmente all'impresa, in quanto essa lo utilizza strumentalmente; questa verifica, evidentemente, non è necessaria per gli immobili solo strumentali per natura, i quali se non figurano nell'inventario non appartengono all'impresa, e quindi non vi è la necessità di estrometterli.

Si può fare riferimento sul tema alla seguente tabella:

STRUMENTALITÀ	ISCRIZIONE IN INVENTARIO	ESTROMISSIONE AGEVOLATA
Dan a adama	Sì	Sì
Per natura	No	No
Per destinazione (acquisto fino al 31.12.1991)	Non rileva	Sì
Per destinazione (acquisto dopo il 31.12.1991)	Sì	Sì
	No	No

¹⁴¹ art. 43, comma 2, primo periodo, del T.U.I.R.

¹⁴² art. 65, comma 1, del T.U.I.R.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M





Se l'immobile è **sia strumentale per natura che per destinazione**, ai fini dell'inquadramento nella tabella, e quindi della possibilità o necessità di procedere all'estromissione agevolata, **prevale la strumentalità per destinazione**.

Non possono pertanto essere estromessi con modalità agevolate le seguenti tipologie di immobili:

- merce, come tali inseriti nell'attivo circolante del bilancio (ad esempio gli immobili costruiti da un'impresa edile e destinato dalla rivendita);
- patrimonio;
- in leasing¹⁴³;
- ad uso promiscuo, immobili utilizzati sia per l'esercizio dell'attività sia ai fini personali dell'imprenditore individuale.

D.3. QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA ESTROMISSIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE?

R.3. Il **passaggio** del bene immobile dalla **sfera** imprenditoriale a quella **privata** configura un'ipotesi di **destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa¹⁴⁴.**

La destinazione a finalità estranea comporta l'emersione di una plusvalenza se il valore normale del bene è superiore al costo fiscalmente riconosciuto; è consentito, nell'ambito della disciplina agevolata in esame, sostituire al valore normale (ex art. 9, comma 3, del T.U.I.R., per semplicità valore di mercato) il valore catastale del bene, che si ricava dalla moltiplicazione della rendita catastale per i coefficienti normativamente previsti¹⁴⁵ (c.d. valutazione automatica).

I coefficienti della valutazione automatica, tenendo conto dei diversi interventi legislativi in materia¹⁴⁶, sono in definitiva quelli che risultano dalla seguente tabella:

Categoria catastale	Coefficiente da applicare alla rendita non rivalutata
A (se prima casa)	115,5

¹⁴³ Al contrario possono essere oggetto di estromissione gli immobili riscattati dal leasing prima del 31 ottobre 2022.

¹⁴⁶ art. 2, comma 63 della Legge 350/2003, art. 1-bis, comma 7 del D.L. 168/2004 e art. 2, comma 45 del D.L. 262/2006.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁴⁴ ex art. 58, comma 3, del T.U.I.R.

¹⁴⁵ di cui all'articolo 52, comma 4, del d.p.r. 131/1986.



A (negli altri casi, tranne A/10)	126
A/10	63
В	176,4
C (tranne C/1)	126
C/1	42,84
D	63
E	42,84
Terreni non edificabili	112,5

Schematizzando, si ha:



La plusvalenza è assoggettata ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.

Il confronto tra valore normale o valore catastale e valore fiscale del bene potrebbe anche dare luogo ad una **minusvalenza**, (più facilmente nel caso in cui si faccia ricorso al valore catastale), che però **non è deducibile** ai fini dell'Irpef né dell'Irap.

Di seguito si riporta qualche **esempio numerico** per meglio chiarire come debba essere calcolata la plusvalenza sulla quale applicare l'imposta sostitutiva.

Primo esempio numerico:

Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	200.000
Valore contabile/fiscale	50.000
Valore normale	400.000





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



Plusvalenza 350.000

In questo caso, avendo preso a riferimento il **valore normale** del bene, la plusvalenza è di 350.000, e l'**imposta sostitutiva** dovuta ammonta ad **euro 28.000**.

Secondo esempio numerico:

Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	200.000
Valore contabile/fiscale	50.000
Valore catastale	150.000
Plusvalenza	100.000

Qui, invece, si preferisce il valore catastale, che consente un **notevole abbattimento della plusvalenza** e, conseguentemente, una riduzione significativa dell'importo dell'**imposta sostitutiva** dovuta, pari ad **euro 8.000**.

Terzo **esempio** numerico:

Costo dell'immobile	250.000
Fondo ammortamento	100.000
Valore contabile/fiscale	150.000
Valore catastale	120.000
Minusvalenza	30.000

In quest'ultimo esempio, con dei numeri leggermente diversi, si può arrivare ad avere una minusvalenza, e quindi a non dover applicare alcuna imposta sostitutiva.

D.4. QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ESTROMISSIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE?





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



R.4 L'estromissione è un'operazione che **potenzialmente rientra** nel campo di applicazione dell'**IVA**, poiché¹⁴⁷, è **assimilata ad una cessione** "la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa [...]".



Non sempre, però, si deve effettivamente procedere all'assoggettamento all'imposta, perché l'estromissione resta **fuori campo IVA se non è stata operata**, in relazione all'immobile, **la detrazione dell'imposta**¹⁴⁸.

Potrebbe non esservi stata detrazione perché:

- il bene è stato acquistato da un privato;
- il bene è stato acquistato prima dell'introduzione dell'IVA;
- il bene è stato acquistato senza poter detrarre l'iva per motivi soggettivi;
- il bene è stato acquistato senza poter detrarre l'iva per motivi oggettivi.

In tutti questi casi, dunque, l'estromissione è fuori campo IVA.

Diversamente, si dovrà applicare il **regime ordinario**, in quanto per questa imposta – a causa di vincoli dell'Unione Europea – **non è prevista alcuna agevolazione**. Ciò significa che dovrà essere assoggettato ad IVA¹⁴⁹ il **prezzo di acquisto** o, in mancanza, il **prezzo di costo** del bene, determinato nel momento in cui si effettua l'estromissione.

Come **calcolare** questo valore è una questione piuttosto complicata, in merito alla quale si possono fornire le seguenti **indicazioni**:

si deve prendere come riferimento quanto speso per l'acquisto o per la costruzione del bene immobile, oppure, in mancanza, il prezzo di beni similari

la base imponibile non deve comprendere il ricarico normalmente applicato alla vendita del bene

se vi sono stati degli interventi che hanno incrementato il valore del bene, occorre tenerne conto

il deprezzamento derivante dall' "invecchiamento" del bene deve pure essere considerato

¹⁴⁹ ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del D.p.r. 633/72.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁴⁷ ai sensi dell'art.2, comma 2, n.5) del D.p.r. 633/72.

¹⁴⁸ ai sensi dell'articolo 19 dello stesso d.p.r. 633/72.



Fortunatamente, la difficoltà di determinazione della base imponibile dell'Iva non dovrebbe avere un grande impatto nell'applicazione della disciplina dell'estromissione, dal momento che il regime naturale per la destinazione a finalità estranee è lo stesso della vendita, ovvero l'esenzione per gli immobili abitativi qualora strumentali per destinazione¹⁵⁰ oppure se immobili strumentali¹⁵¹.

In ogni caso, occorre ricordare che, quando l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'iva, dovrà essere emessa fattura elettronica con la stessa data in cui è stata effettuata la registrazione nel libro giornale (o nei registri iva per i soggetti in contabilità semplificata).

Sottoporre l'assegnazione al regime di esenzione, però, comporta l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione¹⁵².

Poiché il bene immobile è **impiegato in un'operazione esente**, l'iva detratta al momento dell'acquisto deve essere riversata in unica soluzione; non per intero, però, ma solo in ragione di **un decimo dell'importo detratto per ogni anno trascorso dall'acquisto** o dall'ultimazione del bene.

A conti fatti, dunque, la rettifica della detrazione, se l'assegnazione è effettuata in esenzione (se è fuori campo iva manca proprio l'imposta detratta a monte), comporta il versamento di Iva solo se non sono trascorsi dieci anni dall'acquisto o dall'ultimazione del bene.

Se, però, sull'immobile sono stati eseguiti **lavori di natura straordinaria**, che ne hanno aumentato il valore o incrementato la vita utile, ed in relazione a tali lavori è stata detratta Iva, la rettifica della detrazione dovrà essere effettuata anche solo per l'imposta relativa ai lavori. Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato in **unica soluzione** con riferimento a tanti decimi dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio dall'ultimazione dei lavori.

Infine, poiché **manca un formale passaggio di proprietà del bene immobile**, non c'è da pagare con l'estromissione le imposte indirette che di solito sono dovute in presenza di un atto che ha ad oggetto un bene immobile, ovvero imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale.

Quindi, indipendentemente dal regime agevolato in esame, queste imposte non sono dovute in caso di estromissione del bene immobile dell'imprenditore individuale, che realizza un semplice cambio di regime fiscale del bene e non necessita della sua intestazione ad un soggetto diverso.

¹⁵² ex art. 19-bis2 del Dpr 633/72.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁵⁰ ex art. 10, comma 1, n.8-bis del d.p.r. 633/72.

¹⁵¹ come da n. 8-ter.



D.5 QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA VENDITA DELL'IMMOBILE EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL'ESTROMISSIONE?

R.5. Una volta estromesso l'immobile dal regime d'impresa, esso è soggetto alle regole dei beni appartenenti a persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale.

Sono imponibili, pertanto, le plusvalenze derivanti da vendite di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni¹⁵³.



Il quinquennio non si interrompe con l'estromissione dell'immobile, poiché essa non è assimilabile, a tale fine, ad una vendita. Perciò gli immobili acquistati o costruiti da più di cinque anni e poi estromessi, possono essere venduti dalla persona fisica senza che emerga, in alcun caso, una plusvalenza imponibile ai fini Irpef.

Questo meccanismo consente di effettuare l'estromissione avvalendosi del valore catastale dell'immobile e poi la vendita, anche immediatamente successiva all'estromissione stessa, al corrispettivo di mercato, senza emersione di plusvalenza. Si tratta di una condotta legittima, che non configura abuso del diritto¹⁵⁴.

D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE E DI PERFEZIONAMENTO DELL'ESTROMISSIONE?

- R.6. L'imposta sostitutiva dell'8%, ove dovuta, deve essere versata in due rate senza applicazione degli interessi, utilizzando il mod. F24 con codice tributo 1127:
 - per il 60% del suo importo entro il 30.11.2023,
 - per la restante parte entro il 30.06.2024.





- 1° rata per il 60% entro il 30.11.2023
- 2° rata per il restante 40% entro il 30.06.2024

Il mancato versamento nei termini indicati non ha effetto sulla validità dell'estromissione, ma sarà riscosso coattivamente nei modi ordinari (è ammesso, peraltro, anche il ravvedimento

¹⁵⁴ come confermato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 93/E del 17.10.2016.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁵³ articolo 67, comma 1, lett. b), del T.U.I.R.



operoso nel caso in cui l'imprenditore individuale voglia sanare di propria iniziativa il mancato versamento). È inoltre **ammessa la compensazione in F24** con crediti dell'imprenditore individuale.

Il perfezionamento dell'estromissione agevolata, anche in considerazione del fatto che potrebbe mancare un'imposta da versare (nel caso in cui il valore di estromissione sia inferiore al valore fiscale dell'immobile) dipende dalla corretta indicazione in dichiarazione dei redditi (nel modello 2024 per l'anno di imposta 2023).

L'opzione per ottenere l'estromissione agevolata deve essere effettuata entro il 31 maggio 2023, la quale ha, però, effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione **rileva il comportamento concludente del contribuente**, quindi comportamenti/adempimenti che esprimono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dalla sfera dell'impresa, **quali la contabilizzazione** dell'estromissione:

- sul libro giornale per le imprese in ordinaria;
- sul registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata.





L'autofattura elettronica relativa all'estromissione dell'immobile dovrà essere emessa entro il 31 maggio 2023.

Il perfezionamento dell'opzione avviene con **l'indicazione nel quadro RQ** della dichiarazione dei redditi 2024 (anno 2023).

In sede di compilazione **del modello Redditi del 2024** si dovrà compilare il quadro RQ (righi RQ81 e RQ82, se rimarranno uguali) indicando:

- nella colonna 1 rigo RQ81: il valore dell'estromissione, il quale potrà essere scelto alternativamente tra il valore di mercato ed il valore catastale;
- nella colonna 1 rigo RQ82: deve essere indicata la base imponibile come differenza tra tale valore ed il costo fiscale attribuito al bene ed infine calcolare la relativa imposta.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Qualora non venga compilato il quadro RQ, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la violazione può essere sanata con la presentazione della dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine¹⁵⁵. Ne consegue che l'eventuale imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo e, come precisato sopra, al contribuente sarà comunque concessa la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

D.7. POSSONO ESSERE ESTROMESSI I BENI IMMOBILI IN LOCAZIONE?

R.7. È possibile estromettere anche un immobile strumentale concesso in locazione.

Qualora l'estromissione riguardi un immobile locato alla data **del 1º gennaio 2023** sarà necessario:

- rettificare le fatture emesse emettendo note di credito nei confronti del conduttore, in modo da rettificare l'IVA addebitata a rivalsa;
- provvedere anche alla riliquidazione dell'imposta di registro (l'imposta di registro all'1% prevista per gli imprenditori diventa del 2% per la locazione dell'immobile posseduto da privati).
- **nel modello Redditi 2024** (anno 2023), si dovrà compilare il **quadro RB** indicando che l'immobile è "locato" riportando il relativo canone di locazione.

Contratto di locazione in corso all'1.1.2023



La riliquidazione va riferita al periodo compreso tra l'1.1.2023 e il termine del periodo per il quale l'imposta è stata corrisposta con la l'aliquota dell'1%

Contratto di locazione in corso all'1.1.2023



La riliquidazione va riferita al periodo compreso tra la data di validità del contratto e il termine del periodo per il quale l'imposta è stata corrisposta con la l'aliquota dell'1%

L'integrazione dell'imposta va **effettuato entro 20 giorni dalla data di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva.** Pertanto, atteso che il termine per il versamento della prima rata è fissato al 30.11.2023, **l'integrazione dovrà essere effettuata entro il 20.12.2023**.

¹⁵⁵ Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OGGETTO: GUIDA ALLE NOVITÀ NEL 730/2023

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34545 del 06.02.2023 ha approvato il modello di dichiarazione 730/2023, riferito all'anno di imposta 2022. Nella scheda analizziamo le principali novità di quest'anno.

NOVITÀ 730/2023

La prima novità riguarda la **riduzione delle aliquote IRPEF** da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro e **l'ampliamento dello scaglione di reddito** a cui si applica l'aliquota più alta del **43%.** Si ricorda che la legge di bilancio 2022¹⁵⁶ affronta la c.d. **riforma dell'IRPEF**, **modificando la tassazione delle persone fisiche** sia dal punto di vista degli scaglioni di reddito e delle aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati, apportando numerose modifiche.

MODIFICA SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE In particolare, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi¹⁵⁷ l'imposta lorda è determinata **applicando al reddito complessivo**, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito.

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO 2022	DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro	23%	23%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25%	27%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%	38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro	43%	* 41% oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro * 43% oltre 75.000 euro

Nelle istruzioni del modello 730/2023 è riportata questa tabella di riepilogo:

¹⁵⁶ Comma 2 articolo 1, Legge 234/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario n. 49
157 di cui al D.P.R. 917/1986,





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



	TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF						
	REDDITO (per scaplioni)	ALIQUOTA IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI					
	fino a euro 15.000,00	(per scapilon) COMPRESI NEGLI SCAGLIONI 23 23% sull'intero importo					
	oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	25 3.450,00 + 25% parte eccedente 15.000,00					
	oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00 oltre a euro 50.000,00	35 6.700,00 + 35% parte eccedente 28.000,00 43 14.400,00 + 43% parte eccedente 50.000,00					
	È stato innalzato a 15.000 euro il l	il limite reddituale per poter fruire della misura					
	massima della detrazione per rec	edditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro.					
	La detrazione spettante è aun	umentata di 65 euro se il reddito complessivo e					
	compreso tra 25.001 euro e 35.00	000 euro ¹⁵⁸					
	Di seguito una tabella di confr	nfronto tra la disciplina previgente e quella					
	introdotta dalla legge di bilancio	cio 2022.					
	NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE					
	1.880 euro se il reddito complessivo	ivo non 1.880 euro se il reddito complessivo non					
	supera 15.000 euro. L'ammontare	re della supera 8.000 euro . L'ammontare della					
	detrazione effettivamente spet	pettante detrazione effettivamente spettante					
RIMODULAZIONE	non può essere inferiore a 690 euro	ro. Per i non può essere inferiore a 690 euro. Per i					
REDDITO DA LAVORO	rapporti di lavoro a tempo determ	rminato rapporti di lavoro a tempo determinato					
DIPENDENTE	l'ammontare della detra	trazione l'ammontare della detrazione					
	effettivamente spettante non	n può effettivamente spettante non può					
	essere inferiore a 1.380 euro	essere inferiore a 1.380 euro					
	1.910 euro, aumentata del prodott	otto tra 978 euro , aumentata del prodotto tra					
	1.190 euro e l'importo corrisponder	dente al 902 euro e l'importo corrispondente al					
	rapporto tra 28.000 euro, diminuito	uito del rapporto tra 28.000 euro, diminuito del					
	reddito complessivo, e 13.000 eur	euro, se reddito complessivo, e 20.000 euro, se					
	l'ammontare del reddito compless	essivo è l'ammontare del reddito complessivo è					
	superiore a 15.000 euro ma non a 2	a 28.000 superiore a 8.000 euro ma non a 28.000					
	euro	euro					
	1.910 euro se il reddito complessi	essivo è 978 euro se il reddito complessivo è					

 158 novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 13 del D.P.R. 917/1986





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



superiore a 28.000 euro ma non a 50.000				
euro; la detrazione spetta per la parte				
corrispondente al rapporto tra l'importo				
di 50.000 euro, diminuito del reddito				
complessivo				

superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro

Per espressa previsione, tali **detrazioni sono aumentate di un importo pari a 65 euro** se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. Ricordiamo che, oltre ai redditi da lavoro dipendente, il regime in questione si applica ai redditi assimilati.

Un'altra modifica è stata **l'innalzamento a 8.500 euro del limite reddituale** per poter fruire della misura massima della **detrazione per redditi di pensione** pari a **1.955 euro**.

La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.

In particolare, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione¹⁵⁹, spetta **una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile** con quella prevista per i redditi da lavoro¹⁶⁰, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

RIMODULAZIONE REDDITI DA PENSIONE

NUOVA DISCIPLINA	DISCIPLINA PREVIGENTE
1.955 euro se il reddito complessivo non	1.880 euro se il reddito complessivo non
supera 8.500 euro. L'ammontare della	supera 8.000 euro. L'ammontare della
detrazione effettivamente spettante	detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 713 euro	non può essere inferiore a 713 euro
700 euro, aumentata del prodotto fra	1.297 euro, aumentata del prodotto fra
1.255 euro e l'importo corrispondente al	583 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra 28.000 euro, diminuito del	rapporto fra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 19.500 euro, se	reddito complessivo, e 7.000 euro, se

 $^{^{159}}$ di cui all'art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR. 160 di al comma 1.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000

700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro

1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro

Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

TABELLA 7 - DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)	
non superiore a euro 8.500	1.955 (3)	
compreso tra euro 8.501 e 28.000	700 + 1.255 (28.000 – reddito complessivo) 19.500	
compreso tra euro 28.001 e 50.000	700 x 50.000 – reddito complessivo 22.000	
oltre euro 50.000	0	
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.		

- ania decorare secta sune ocazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammonlare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
 (4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.

RIMODULAZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI **ASSIMILATI E ALTRI REDDITI**

È stato innalzato a 5.500 euro anche il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.

La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)
non superiore a euro 5.500	1.265
compreso tra euro 5.501 e 28.000	500 + 765 x (28.000 – reddito complessivo) 22.500
compreso tra euro 28.001 e 50.000	500 x 50.000 - reddito complessivo 22.000
oltre euro 50.000	0

- (1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni
- (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

 (3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.

Studio Commerciale Tributario TOMASSETTI & PARTNERS Commercialisti - Revisori dei Conti Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486 Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



	è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.		
	Una novità riguarda il trattamento in	tegrativo che è riconosciuto anche ai	
	titolari di reddito complessivo comp	reso tra 15.001 euro e 28.000 euro a	
	condizione che l'ammontare di alcun all'imposta lorda.	e detrazioni sia di ammontare superiore	
	Nel merito, si ricorda che la Legge	di bilancio 2022 ha anche modificato il	
	c.d. Bonus 100 euro ¹⁶¹ , cioè la somn	na a titolo di trattamento integrativo in	
	favore dei percettori di reddito di	lavoro dipendente e di taluni redditi	
	assimilati, sempreché l'imposta lorda c	lovuta sia superiore all'ammontare della	
	detrazione spettante per lavoro dipen	dente e assimilati.	
MODIFICA ALLA	In particolare, viene disposta la rid e	uzione da 28.000 euro a 15.000 euro del	
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO	reddito complessivo oltre il quale non e	è più dovuto il bonus.	
INTEGRATIVO			
	norma medesima ¹⁶² deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.		
	In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare,		
	comunque non superiore a 1.200 euro , determinato in misura pari alla		
	differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda. NUOVA DISCIPLINA DISCIPLINA PREVIGENTE		
	Bonus 100 euro spetta:	Bonus 100 euro spetta fino a 28.000 euro	
	♦ fino a 15.000 euro	di reddito	

¹⁶² per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁶¹ art. 1 del D.L. 3/2020.



		polla fasois	di reddito 15.000-
	•		
			solo in presenza di
		determinate	e condizioni
	Dal 1°	gennaio 20	022 ¹⁶³ , per le spese sostenute per interventi direttamente
	finalizzo	ati al supera	mento e all'eliminazione delle barriere architettoniche ¹⁶⁴ in
	edifici (già esistenti :	spetta una detrazione dall'imposta lorda del 75% del limite
	di spes	a calcolato	in funzione del tipo di edificio.
	In p	articolare:	
	•	la detrazione	e, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
		importo, spet	tta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su
		un ammonta	re complessivo non superiore a
			gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
		50.000	all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
ELIMINAZIONE		40.000 mo	indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
BARRIERE			dall'esterno
ARCHITETTONICHE			moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
			compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a
			otto unità immobiliari
			Itiplicati per il numero delle unità immobiliari che
		30.000	compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di
		euro	otto unità immobiliari
	One of the intribution		
	e spetta anche:		
✓ per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici			gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle
	singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere		
architettoniche, noncl			itettoniche, nonché
		√ in c	aso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo

¹⁶³ Così come previsto dal comma 42 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022.

¹⁶⁴ Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14.06.1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.		
	Un'altra novità riguarda la detrazione per i canoni di locazioni ai giovani.		
	In particolare, ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti,		
	che har	nno stipulato	un contratto di locazione con un reddito complessivo non
	superior	e a 15.493,71	euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento
	del can	one di locazi	one.
	La d	etrazione spe	etta per i primi 4 anni di locazione di immobili o parti di essi
		ire a residenz	
		•	ente indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al
DETRAZIONE		_	dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte
CANONI DI			tende fruire della detrazione; tuttavia, se i 31 anni sono
LOCAZIONE AI GIOVANI		_	o 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.
	È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.		
	LIME	ono della de	etrazione è compreso tra 991,60 euro e i 2.000 euro.
			 avere tra i 20 e 31 anni non compiuti Reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro
		REQUISITI	Immobile diverso dall'abitazione principale dei
			genitori/affidatari
		DETRAZIONE	20% canone di locazione corrisposto nell'anno 2022
		LIMITE	detrazione non può eccedere i 2.000 euro
	Una ulteriore novità per le persone fisiche è il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 65% dell'importo delle erogazioni liberali in denaro effettuate		
CREDITO	a favore degli enti del terzo settore. L'importo del credito d'imposta non può comunque essere superiore al 15		
D'IMPOSTA			
SOCIAL BONUS	per cento del reddito complessivo.		
	Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e		
	utilizzabile in compensazione ¹⁶⁵ .		

165 senza applicazione dei limiti previsti dall'art. 1, comma 53



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Dall'anno d'imposta 2022 è riconosciuto **un credito d'imposta per le** spese sostenute per l'attività fisica adattata a coloro che **ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023** tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è fruibile in diminuzione delle imposte e la quota non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai successivi periodi d'imposta.

Con Provvedimento n. 382131 dell'11 ottobre 2022, le Entrate hanno fissato le regole per il credito di imposta per le spese sostenute per lo svolgimento di attività fisica adattata.

CREDITO DI IMPOSTA ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

L'agevolazione è destinata a coloro che nel 2022 sostengono spese documentate per fruire di attività fisica adattata¹⁶⁶ ossia esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti, e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche.

L'attività può essere esercitata:

- singolarmente o anche in gruppo
- sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze,
- in strutture di natura non sanitaria
- per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

La **percentuale fruibile**, da ciascun beneficiario, del credito d'imposta per le spese per attività fisica adattata richiesto, è stata fissata nella misura del **97,5838%**¹⁶⁷.

¹⁶⁷ con Provvedimento n. 94779 del 24.03.2023. Il provvedimento specifica che, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre **2022**, è risultato pari a 1.537.139 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838 per cento (1.500.000 / 1.537.139) dell'importo del credito richiesto.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁶⁶ secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del DIgs n. 36/2021



Dall'anno di imposta 2022¹⁶⁸ è riconosciuto un **credito d'imposta per le spese** documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Il credito è riconosciuto a coloro che ne hanno fatto **richiesta dal 1º marzo 2023 al 30 marzo 2023** tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate¹⁶⁹.

In generale, il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che:

- dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate
- relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto¹⁷⁰.

Infine, è bene sottolineare che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

La **percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile** da ciascun beneficiario è pari al **9,1514%** del credito richiesto¹⁷¹.

CREDITO IMPOSTA SISTEMI DI ACCUMULO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

168 Il credito è stato introdotto dall'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

¹⁷¹ con Provvedimento n. 120748 del 05.04,2023. In particolare, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell'importo del credito richiesto.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁶⁹ Con Provvedimento n. 382045 dell'11 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili.

¹⁷⁰ di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n 116.



Una delle novità riguarda il credito per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy, riconosciuto nella **misura pari al 30% dell'importo** delle erogazioni stesse.



L'importo del credito d'imposta è elevato al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio

nazionale.

Il credito d'imposta è utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo** a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

I crediti d'imposta sono **riconosciuti a condizione** che **il versamento** sia eseguito:

CREDITO D'IMPOSTA FROGAZIONI LIBERALLITS ACADEMY

tramite banche o uffici postali

mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

CREDITO DI IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI ITS ACADEMY

CREDITO DI

IMPOSTA

BONIFICA

	CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI IIS ACADEMI				
	erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle				
	fondazioni ITS Academy e donazioni, lasciti, legati e	credito d'imposta			
	altri atti di liberalità disposti da enti o da persone	del 30%			
	fisiche con espressa destinazione all'incremento del	del 30%			
	patrimonio delle stesse fondazioni				
	erogazioni, donazioni, lasciti, legati e altri atti di				
	liberalità disposti da enti o da persone fisiche con				
	espressa destinazione all'incremento del patrimonio	credito d'imposta			
	delle stesse fondazioni, effettuate in favore di	del 60%			
	fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui	GEI 60%			
	il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio				
	nazionale				
U	Una novità riguarda il fatto che se in possesso dell'attestazione rilasciata dal				

portale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



AMBIENTALE	Ministero della Transizione ecologica), è possibile fruire del credito d'imposta
	nella misura del 65% delle erogazioni finalizzate alla bonifica ambientale di
	edifici e terreni pubblici.
	Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito
	imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
	Le disposizioni attuative sono state individuate con apposito decreto del
	Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021.
	Da quest'anno è possibile destinare una quota pari all'otto per mille dell'Irpef
	all'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" per fini di culto, istruzione, assistenza e
OTTO PER MILLE	beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e
	manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici,
	assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

Con il <u>Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile</u> le Entrate hanno comunicato che **dal pomeriggio di** martedì 2 maggio le dichiarazioni precompilate dall'Agenzia potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Quest'anno saranno utilizzati nuovi dati relativi a: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l'acquisto di immobili adibiti a prima casa.

Dall'11 maggio in particolare sarà possibile effettuare:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio:
- annullamento, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare
 l'eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



BILANCI 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022

Il codice civile stabilisce che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio.

Solamente in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.

Per l'approvazione del bilancio 2022, per effetto di quanto disposto dal c.d. Decreto Milleproroghe, è permessa la modalità semplificata (da remoto) per lo svolgimento dell'assemblea ed esprimere il voto. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Rivediamo insieme i punti più importanti dell'iter di approvazione.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022

Le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:

- 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze¹⁷².

PREMESSA

Con riferimento al bilancio 2022, i termini sono il 02.05.2023 (il 30 aprile e il 1° maggio sono festivi). Per prudenza, si ritiene opportuno rispettare la scadenza del 30.04.2023.

L'approvazione del bilancio avviene alla conclusione di una serie di fasi obbligatorie:

- redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
- trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo (se esistente);
- deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.

¹⁷² Anche quest'anno, con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022 – come accaduto per il precedente esercizio (e a differenza di quanto avveniva per il bilancio al 31.12.2020 a causa dell'emergenza sanitaria) – il legislatore non ha stabilito in via automatica il riconoscimento del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione.






Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.	
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente: • il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa ¹⁷³ e rendiconto finanziario ¹⁷⁴ per tutte le imprese di maggiori dimensioni al fine di migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria della società (restano esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese); • la Relazione sulla gestione ¹⁷⁵ , ove richiesta. Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è diverso a seconda che ci sia o meno l'organo di controllo. Infatti: • se c'è l'organo di controllo, tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale; • se non c'è l'organo di controllo, tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società.	
TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, prima di procedere al relativo deposito. La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio. Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, pertanto, si deve contare a ritroso a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.	

¹⁷³ ai sensi dell'art.2423 del c.c.





¹⁷⁴ per effetto delle novità introdotte dal D.L. 139/2015. 175 ai sensi dell'art. 2428 del c.c.



Esempio

Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è stata convocata per il 27 aprile 2023, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione entro il 28.03.2023

Considerando che:

- il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione,
- tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione,

l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:

- il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio;
- il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio.

C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.

Nelle Srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.

DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ

Il **progetto di bilancio**, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere **depositato presso la sede della società**, **durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato**, in modo tale che i soci possano prenderne visione¹⁷⁶.

Per esempio, se la convocazione dell'assemblea è fissata al 27.04.2023, il

¹⁷⁶ Art. 2429, comma 3, c.c.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



deposito deve avvenire a partire dal 12.04.2023.

Effettuati i vari adempimenti visti in precedenza – alle rispettive scadenze – il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (Spa o Srl).

Nel caso di **società a responsabilità limitata**, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene **mediante lettera raccomandata**; la lettera deve essere **spedita ai soci almeno 8 giorni prima** della data fissata per l'adunanza dell'assemblea¹⁷⁷, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa devono essere **indicati** il **giorno**, l'**ora**, il **luogo** e gli **argomenti da trattare**.

L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante **consultazione scritta** o sulla base del **consenso espresso per iscritto** (quindi senza formale delibera assembleare).

CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA
PER
L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO

Nel caso di **società per azioni**, invece, **la convocazione** deve avvenire:

- per le società non quotate sul mercato mediante:
 - ✓ **lettera di convocazione** inviata ai soci 8 giorni prima, oppure
 - mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- per le società quotate sul mercato tramite pubblicazione:
 - √ in **Gazzetta Ufficiale** o
 - ✓ su **un quotidiano** indicato nello statuto sociale,

almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

Anche in questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).



Nell'ipotesi di **inadempimento degli amministratori**, la **convocazione** dell'**assemblea** va effettuata da parte del **Collegio sindacale**.

¹⁷⁷ art. 2479-bis, c.c.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Neanche per i bilanci chiusi al 31.12.2022 (come per quelli al 31.12.2021) opera la normativa emergenziale riferita allo "slittamento automatico" del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio¹⁷⁸.

Per i bilanci 2022 è stata riproposta la proroga **al 31.07.2023** per approfittare ancora delle modalità "emergenziali" introdotte dall'epidemia da Covid-19, per lo svolgimento delle assemblee societarie. Ciò è possibile:

- sia per le assemblee delle società di capitali e delle cooperative dando modo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
- sia per le assemblee delle società quotate dando modo ai soci di parteciparvi.

Da notare che la legge si riferisce alla data in cui viene svolta l'assemblea e non alla data in cui è convocata (cioè la data di spedizione dell'avviso di convocazione).

ASSEMBLEA "DA REMOTO"

Pertanto, le assemblee sociali delle S.p.A. e s.r.l., tenute entro il 31 luglio 2023, potranno essere legittimamente svolte a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo Statuto.

I **mezzi di telecomunicazione** attraverso i quali è possibile svolgere l'assemblea, devono garantire:

- l'identificazione dei partecipanti;
- la partecipazione;
- l'esercizio del diritto di voto.

Non è necessario che il Presidente, il segretario/notaio si trovino nel medesimo luogo.

È possibile avvalersi dell'**audio-video conferenza** in modo da consentire una partecipazione sia "attiva" che "passiva" ovvero di una piattaforma audio-video "passiva" ma integrata dalla possibilità di intervento (tramite e-

¹⁷⁸ senza che vi siano "particolari esigenze" che lo giustifichino.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	mail/telefono) e di voto in via telematica.			
LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE	La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197.			
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA O SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO	
	Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione		15.04.2023	
	Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea	31.03.2023	-	
	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	15.04.2023		
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ¹⁷⁹	22.04.2023		
	Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)		

¹⁷⁹ per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



giorni da	azione bilancio entro 180 alla chiusura dell'esercizio particolari esigenze)	29.06.2023
Deposito	bilancio presso il Registro	30.05.2023
Imp	rese entro i 30 giorni	(oppure 29.07.2023 se vi sono
	dall'approvazione	particolari esigenze)







OGGETTO: LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.

Nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura, occorre verificare se ricorrono i presupposti per la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo**, sulla scorta delle ultime modifiche normative apportate con il Codice della crisi d'impresa prima e con il decreto "sblocca Cantieri" poi. È necessario appurare, inoltre, se la società rispetta i limiti dimensionali per la redazione del **bilancio in forma semplificata.**

Di seguito si analizza la disciplina dei controlli nelle società a responsabilità limitata.

LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE S.R.L.				
PREMESSA	Il Codice civile ¹⁸⁰ in questi ultimi anni ha subito, a più riprese, significative			
	modifiche riguardanti, da un lato, la riduzione delle soglie quantitative al			
	superamento delle quali diventa obbligatoria la nomina dell'organo di			
	controllo o del revisore e, dall'altro, la decorrenza dell'obbligo di nomina			
	dell'organo di controllo e/o del revisore.			
I LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	L'attuale formulazione della disposizione normativa che disciplina i controlli			
	nelle S.r.I. ¹⁸¹ , prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia			
	necessaria quando:			
	 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 			
	 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. 			
	Tale nomina è altresì obbligatoria ¹⁸² qualora la S.r.l. dovesse superare per			
	due esercizi consecutivi almeno uno dei tre limiti dimensionali previsti:			
	LIMITI DIMENSIONALI			
	ale attivo Stato Patrimoniale > 4 mln €			
	avi delle vendite e delle prestazioni > 4 mln €			
	pendenti occupati in media durante l'esercizio > 20 unità (ULA)			

¹⁸⁰ art. 2477 c.c.

¹⁸² art.2477, comma 3 lett. c)





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁸¹ art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c.





L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore¹⁸³ cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.

Pertanto, al ricorrere dei presupposti sopra indicati l'assemblea che approva Il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere, entro trenta giorni, ad una delle seguenti opzioni:

- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);
- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore persona fisica o di società di revisione per la revisione legale dei conti;
- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.

AMBITO TEMPORALE E DECORRENZA

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato oggetto di diversi differimenti. L'ultima proroga¹⁸⁴ prevede che il termine ultimo per la nomina dell'organo di controllo obbligatoria avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, quindi in sostanza nella primavera 2023 (nella generalità dei casi).

Al fine di accertare se ricorre o meno l'obbligo di nominare l'organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l'eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dalla norma diventano il 2021 e il 2022.



Il riferimento letterale contenuto nella norma alla "data di approvazione del bilancio" consente di individuare il termine ultimo per l'adempimento nella data in cui si tiene l'assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.

SOCIETÀ CON ESERCIZIO A CAVALLO DI DUE

Atteso che la norma richiede la nomina dell'organo di controllo con l'approvazione del bilancio 2022, appare preferibile, nel caso di esercizio non

¹⁸⁴ contenuta nell'articolo 1-bis del D.L. n. 118/2021, che va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁸³ di cui all'art.2477, comma 3 lett. c)



ANNUALITÀ

coincidente con l'anno solare, provvedere alla nomina in occasione dell'approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all'anno successivo.

Diversamente, la nomina avverrebbe con l'approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire **nel gennaio 2024**. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell'organo di controllo, pare non giustificabile.

In sede di redazione dei prossimi bilanci occorre prestare attenzione al fatto che, in molti casi, i bilanci 2020 e 2021 potrebbero avere un **attivo patrimoniale maggiorato**¹⁸⁵. Questa possibilità concessa dal legislatore, da un lato, ha avuto indubbiamente il pregio di far emergere **plusvalori latenti** afferenti agli asset societari rafforzando la patrimonializzazione delle imprese ma, dall'altro, il conseguente aumento dell'attivo patrimoniale derivante dalla rivalutazione ha esposto un numero maggiore di imprese al rischio di superare i parametri quantitativi¹⁸⁶ con il conseguente obbligo di nomina del revisore.

REQUISITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Anche se il bilancio viene redatto in forma semplificata, esso deve risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.

Qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese.

Possono avvalersi delle predette semplificazioni le società, che:

- non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

LIMITI DIMENSIONALI

ale attivo Stato Patrimoniale > 4,4 mln €

avi delle vendite e delle prestazioni > 8,8 mln €

¹⁸⁶ contenuti nell'art. 2477 del c.c.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁸⁵ derivante dalla rivalutazione dei beni d'impresa ai sensi dell'art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito.



endenti occupati in media durante l'esercizio > 50 unità

Il requisito fondamentale è che **due limiti su tre non vengano superati** per due anni di fila non essendo richiesta la coincidenza degli stessi nell'intervallo temporale monitorato.



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Oggetto: LA RISERVA LEGALE e vincoli di destinazione

È ormai imminente la stagione dell'approvazione dei bilanci annuali e dell'assunzione delle delibere dei soci in merito alla **destinazione del risultato netto dell'esercizio**.

Può essere allora opportuno fare attenzione ad alcune circostanze specifiche in cui ci si potrebbe imbattere proprio in occasione della destinazione dell'utile netto dell'esercizio emergente dal bilancio annuale ed alle relazioni con gli **obblighi di formazione della riserva legale**.

Vediamo di seguito le cinque casistiche che più di frequente si presentano al momento di stabilire l'accantonamento dell'utile.

Un primo caso è quello in cui nella delibera sia stato omesso l'accantonamento di "almeno la ventesima parte" dell'utile d'esercizio alla formazione della riserva legale, pur sussistendone l'obbligo ex articolo 2430, comma 1, cod. civ.; è quindi lecito domandarsi se in questo caso la parte di utile (pari al 5%) non destinata alla formazione della riserva legale da parte dell'assemblea dei soci sia comunque soggetta, o meno, ai vincoli di disponibilità della riserva legale.

Si ritiene che, data la natura della riserva legale quale presidio obbligatorio a protezione del capitale sociale, l'errore occorso in sede di delibera, oppure anche la volontà dei soci non conforme al disposto di legge, non possano derogare al fatto che, a tutti gli effetti, quella parte dell'utile soggiace in ogni caso ai limiti di indisponibilità della riserva legale, e quindi sia utilizzabile per la copertura delle perdite future, e non sia distribuibile ex articolo 2432 cod. civ..

Sarà poi bene che gli amministratori, pur disattendendo al testo della delibera di assemblea, indichino nelle scritture contabili la formazione della riserva legale per la quota corretta.

Un **secondo caso** è quello esattamente opposto al precedente, in cui la delibera assembleare destina **alla riserva legale** una quota di **utile netto superiore alla sua ventesima parte** prescritta ex lege.

Ci si domanda allora se **questa eccedenza** sia comunque soggetta ai vincoli di legge, o se invece possa essere trattata come una **riserva straordinaria disponibile e distribuibile**.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Al riguardo, va ricordato che il comma 1 dell'articolo 2430 cod. civ. prevede che dall'utile netto d'esercizio debba essere dedotta, per la formazione della riserva legale, una quota corrispondente "almeno" alla sua ventesima parte; l'uso dell'avverbio "almeno" evidenzia che tale quota sia intesa come minima per la formazione della riserva legale, così che nulla impedisce ai soci di decidere di destinare alla riserva legale un ammontare superiore al suddetto valore minimo; in tal caso, questa parte avrà natura di riserva legale soggiacendo ai vincoli di indisponibilità e indistribuibilità previsti dall'ordinamento.

Il terzo caso va ad aggiungersi a quello poc'anzi trattato, si ha quando la delibera assembleare destina una quota di utile d'esercizio alla riserva legale, anche quando questa ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

La domanda in questa circostanza è se l'eccedenza di riserva legale rispetto al quinto del capitale sociale assuma comunque natura di riserva legale, soggiacendo quindi ai vincoli di indistribuibilità e indisponibilità, oppure se essa possa essere tacitamente trattata come semplice riserva di utili disponibile, salvo che non vi siano altri e diversi vincoli.

È opinione prevalente della dottrina che il **vincolo di legge** vada circoscritto **al solo ammontare** "legale" della riserva – il quinto del capitale sociale – e che non si estenda alla parte eventualmente accantonata in eccedenza; di conseguenza, la parte eccedente, sebbene nominata come riserva legale nel verbale dell'assemblea dei soci, avrà natura di riserva facoltativa di utili.

Un quarto caso riguarda la destinazione dell'utile d'esercizio in presenza di perdite riportate a nuovo. L'interrogativo qui è su quale base di calcolo determinare la quota destinata alla riserva legale, se sull'utile prima della copertura delle perdite pregresse, o se sull'utile diminuito delle perdite riportate a nuovo.

La dottrina privilegia la **prima soluzione**, ovvero il calcolo della quota da accantonare a riserva legale **prima della destinazione dell'utile a copertura delle perdite** pregresse.

La ragione è quella di far prevalere l'interesse dei terzi alla costituzione della riserva legale, quale protezione del capitale sociale.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Un quinto caso si ha quando una parte di utile d'esercizio deve essere destinata a remunerare gli amministratori; ancora una volta, il dubbio è su quale base calcolare la quota da destinare alla riserva legale, e quindi se la quota di utile netto rappresentativa del compenso spettante all'amministratore vada determinata prima o dopo avere sottratto dallo stesso utile d'esercizio il 5% destinato alla riserva legale.

La risposta affonda le proprie radici nell'<u>articolo 2432 cod. civ.</u>, ai sensi del quale le **partecipazioni** agli utili eventualmente spettanti, fra gli altri, agli amministratori, sono computate sull'utile netto risultante dal bilancio "fatta deduzione della quota di riserva legale".

La questione allora si riduce nel decidere se questa quota vada assunta nei limiti della ventesima parte dell'utile netto, oppure anche nella misura, se del caso, **maggiore** che fosse decisa dall'assemblea dei soci; sarebbe senza dubbio opportuno **risolvere la questione in seno alla delibera** stessa che dispone l'assegnazione del compenso all'amministratore in forma di partecipazione all'utile d'esercizio.

Se ciò non fosse stato fatto, in dottrina ci si è orientati a favore della soluzione che **assume in detrazione la sola quota corrispondente al 5% dell'utile netto** d'esercizio, e sull'utile così decurtato sarebbe calcolato il quantum spettante all'amministratore.

Un **ultimo caso** si ha quando l'utile netto dell'esercizio viene distribuito insieme a una parte della **riserva sovrapprezzo**.

La distribuzione del sovrapprezzo è, come noto, **soggetta al vincolo dell'articolo 2431 cod. civ.**, così che la sua restituzione ai soci **non è consentita** sino a quando la **riserva legale** non ha raggiunto la misura pari al **quinto del capitale sociale**.

Perciò, per poter attingere dalla riserva sovrapprezzo per integrare l'utile destinato ai soci, occorre preliminarmente prelevare da altre riserve disponibili la quota di esse necessaria per portare la riserva legale sino all'importo di legge; la costituzione della riserva legale può avvenire con somme provenienti anche dalla stessa riserva sovrapprezzo, o comunque da qualsivoglia altra riserva, purché disponibile.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



AGGIORNAMENTO

OGGETTO: TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Sono state modificate le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici¹⁸⁷. Viene, infatti, riconosciuta¹⁸⁸ la regolarità degli stessi anche se non stampati o conservati elettronicamente, a condizione che risultino aggiornati sui sistemi elettronici e stampati in sede di accesso e verifica da parte degli organi di controllo.

Di seguito si analizzano le **tipologie di registri contabili obbligatori** per legge, nonché le **modalità di tenuta e conservazione**, con particolare attenzione alla **tenuta con modalità elettronica** ed alle relative **modalità di assolvimento** dell'**imposta di bollo**.

TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Per i soggetti che applicano la **modalità ordinaria** di **tenuta della contabilità** i **registri contabili obbligatori** previsti per legge sono:

libro giornale libro inventari scritture ausiliarie di magazzino (al superamento di determinate soglie dimensionali) registro dei beni ammortizzabili registri IVA

PREMESSA

I registri contabili vanno conservati per i 5 anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, che diventano 7 se la dichiarazione non è stata presentata.

Dal punto di vista **civilistico**, invece, le **scritture contabili** vanno comunque **conservate per 10 anni**.

I suddetti registri devono essere **tenuti in forma ordinata**, **senza spazi** in bianco, senza **interlinee** e senza **trasporti in margine**.

¹⁸⁸ In deroga a quanto disposto dall'art. 7 c.4-ter del D.L. 357/1994.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁸⁷ A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 2-bis del D.L. 73/2022.



Non possono esserci **abrasioni** e, nel caso in cui sia necessario effettuare delle **cancellazioni**, le stesse devono essere eseguite in maniera tale da essere **comunque leggibili**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI

le **società soggette ad Ires** (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione)

enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

le **stabili organizzazioni** di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato

le Snc, le Sas e i soggetti ad esse equiparati¹⁸⁹

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali¹⁹⁰

le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti previsti dal Tuir¹⁹¹

le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari¹⁹²

le imprese esercenti attività di agriturismo¹⁹³

le **persone fisiche** che esercitano **arti e professioni**¹⁹⁴

le società o associazioni fra artisti e professionisti¹⁹⁵

MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI

I registri contabili obbligatori per legge possono essere **tenuti e conservati**:

- con modalità tradizionali cioè su supporto cartaceo eventualmente avvalendosi anche di sistemi meccanografici;
 - con modalità informatiche¹⁹⁶.



Nel caso di modalità di tenuta in forma cartacea i libri contabili

¹⁹⁶ Ai sensi dell'art. 2215-bis c.c.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M

¹⁸⁹ ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 917/86.

¹⁹⁰ ai sensi dell'articolo 55 del DPR n. 917/86

¹⁹¹ di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86.

¹⁹² di cui all'articolo 56-bis del DPR n. 917/86.

¹⁹³ di cui all'articolo 5 della Legge n. 413/91.

¹⁹⁴ ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86.

¹⁹⁵ di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del DPR n. 917/86.



devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

È regolare anche la **tenuta dei registri mediante sistemi meccanografici** a condizione che la **stampa** venga effettuata **entro 3 mesi** dal termine di presentazione della **dichiarazione dei redditi**¹⁹⁷.

Nel caso, ad esempio, di soggetti con **periodo d'imposta** coincidente con l'**anno solare**, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi è fissato al **30 novembre**. Pertanto, relativamente al periodo d'imposta 2022:

- Il modello redditi viene presentato entro il 30.11.2023;
- Il termine di conservazione di registri e documenti scade il 28.02.2024.

Nel caso, invece, di tenuta con modalità informatiche¹⁹⁸ le registrazioni contenute in libri, repertori, scritture e altra documentazione formata e tenuta con strumenti informatici, devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario, e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della firma digitale e della marcatura temporale dell'imprenditore (o di altro soggetto dallo stesso delegato).

Relativamente alle **tempistiche di stampa**, la normativa rimanda a quanto già previsto per la stampa dei **registri cartacei**. Infatti, la conservazione in formato digitale dovrà sempre essere effettuata tenendo in considerazione il **termine di 3 mesi** dalla **presentazione** della **dichiarazione** dei **redditi**.

REGISTRI TENUTI CON MODALITÀ ELETTRONICA

La tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari¹⁹⁹, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei

¹⁹⁹ Ai sensi dell'art. 7, comma 4 quater del D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

¹⁹⁷ Art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994.

¹⁹⁸ Ai sensi dell'art. 2215-bis c. 2 c.c.



termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica tali registri risultino:

- aggiornati sui supporti elettronici e
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Il **D.L. 73/2022²⁰⁰,** con tale modifica normativa, è intervenuto con lo **scopo** di **semplificare** la modalità di **conservazione** dei registri contabili, **garantendo** l'obbligo di **stampa cartacea** soltanto "all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente".



Le **modifiche** concretamente apportate²⁰¹ hanno sancito che la **regolarità** dei **registri contabili elettronici** viene **estesa** non solo al profilo **della tenuta** ma **anche** a quello **della conservazione** (sempre

condizionando il fatto che gli organi procedenti possono richiedere la stampa in sede di controllo e verifica).

Le modifiche sono operative a decorrere dal 20.08.2022.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Con riferimento all'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo relativamente alle scritture contabili²⁰², è stabilito che scontino l'imposta di bollo, fin dall'origine i "repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile".

In linea generale, quindi, è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui libri e registri si differenziano a seconda che i registri contabili e i libri sociali siano tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo ovvero siano tenuti in modalità informatica.

REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ CARTACEA

L'imposta di bollo deve essere assolta, nel caso di stampa dei registri

²⁰² disciplinato dall'articolo 16 lettera a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642





²⁰⁰ Art. 1, comma 3-bis del D.L. 73/2022.

²⁰¹ Dal D.L. 73/2022.



contabili obbligatori per legge, nelle seguenti misure:

euro 16,00	ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00	ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti

Nel caso di **registri contabili** trascritti su **supporto cartaceo**, il pagamento dell'**imposta di bollo** deve essere effettuato²⁰³:

- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili;
- oppure mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo "458T";
- prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (M. n. 92/E del 2001) o su un nuovo blocco di pagine (C.M. n. 9/E del 2002 e n. 64/E del 2002).

REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Nel caso invece di **registri** tenuti in **modalità informatica**, il tributo è **dovuto ogni 2.500 registrazioni²⁰⁴ o frazioni** di esse nelle misure indicate in precedenza²⁰⁵.

euro 16,00	ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse per le società di capitali
euro 32,00	ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse per tutte le altre

²⁰³ art. 3 del D.P.R. 642/1972 e art. 16 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972.

²⁰⁵ Secondo l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.161 del 9 luglio 2007), **per registrazione** deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, - nonché la registrazione della nota integrativa - mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586

²⁰⁴ Come chiarito nella Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 dall'Agenzia dell'Entrate, per registrazione deve essere inteso ogni singolo accadimento contabile. Quindi:

Per il libro giornale: ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate:

Per il libro degli inventari: ogni singola registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa.

Per i libri sociali: ogni singolo accadimento/seduta/socio trascritto.



categorie di soggetti

Il **pagamento** dell'imposta di bollo avverrà:

- con modalità telematica, in unica soluzione, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo "2501";
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio²⁰⁶.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

SCADENZARIO

²⁰⁶ Ai sensi del comma 2 art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è stato disposto che "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno, avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio".





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



LO SCADENZARIO DAL 21.04.2023 AL 05.05.2023

Mercoledì 26 aprile 2023

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel mese di marzo per i soggetti Iva con obbligo mensile, e relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2023 per i soggetti Iva con obbligo trimestrale.

Domenica 30 aprile 2023

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 1° trimestre 2023, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop -OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, dove sono identificati. identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



non UE". È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Domenica 30 aprile 2023

La **Legge di Bilancio 2023**, n. 197/2022, stabilisce che il contribuente debitore che intende aderire alla Definizione agevolata "Rottamazione-quater", deve apposita presentare entro il 30 aprile 2023, dichiarazione di adesione. con modalità esclusivamente telematiche, tramite il sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Si ricorda che la Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, si applica ai carichi affidati all'agente della iscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. Sono a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

• On-line in area riservata

Compilando il **form** e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente <u>dall'area riservata</u> con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

• On-line in area pubblica

Compilando il form, allegando la <u>documentazione</u> di <u>riconoscimento</u>. E' necessario specificare l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). Vai al servizio

È possibile aderire anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso, indicando anche il riferimento del singolo carico. Entro il 30 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la comunicazione con





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



	l'esito della domanda, l'ammontare delle somme
	dovute ai fini della definizione e i bollettini di
	pagamento in base al piano di rate scelto in fase di
	adesione.
Martedì 2 maggio 2023	Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma,
	del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche,
	società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari,
	le Imprese di Investimento, gli Organismi di
	Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di
	Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore
	Finanziario), devono inviare in via telematica
	utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe
	Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei
	dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2023),
	relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti
	rapporti di natura finanziaria.
Martedì 2 maggio 2023	Le strutture sanitarie private devono comunicare
	all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi
	complessivamente riscossi nel 2022 in nome e per
	conto di ciascun esercente la professione medica e
	paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette
	strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto
	direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito
	di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve
	avvenire esclusivamente per via telematica,
	direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando
	il modello SSP disponibile sul sito dell'Agenzia delle
	entrate.
Martedì 2 maggio 2023	Gli Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno
	solare che effettuano le operazioni di credito a medio
	e lungo termine, le operazioni di finanziamento
Studio Commerciale Tributario	Corso Trieste, 88 - 00198 Roma



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, devono provvedere al versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

Ricordiamo che l'acconto dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente deve essere versato in due rate:

- ♦ la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile,
- e la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì 2 maggio 2023

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2) devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



Martedì 2 maggio 2023

Le **ONLUS** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato entro l'11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), **possono richiedere la correzione di eventuali errori** rilevati nell'elenco provvisorio pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 20 aprile 2023.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **2 maggio** (in quanto il 30 aprile cade di domenica), dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il **10 maggio**.

Martedì 2 maggio 2023

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che hanno presentato entro l'11 aprile 2023, domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022), possono, entro il 2 maggio 2023 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di domenica), richiedere, all'Ufficio del CONI territorialmente competente, la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco provvisorio pubblicato entro il entro





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



il	20	aprile	2023.
		APING	,

L'elenco definitivo aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it, entro il 10 maggio 2023.

Martedì 2 maggio 2023

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (marzo 2023), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

- 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 art. 49 del DL n. 331/1993
- 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 art. 49 del
 DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Martedì 2 maggio 2023

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione** mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it

P. IVA: 10319720586 C.F.: TMSMRC62S22H501M



	del relativo versamento (Modello INTRA	
	12), esclusivamente in via telematica, direttamente o	
	tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali	
	Fisconline o Entratel.	
	N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non	
	commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli	
	soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di	
	acquisto realizzate nell'esercizio di attività non	
	commerciali.	
Martedì 2 maggio 2023	Ultimo giorno utile per l'Invio telematico diretto o	
	tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA	
	2023 (periodo d'imposta 2022)	
Martedì 2 maggio 2023	I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre	
	un'eccedenza di imposta detraibile di importo	
	superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in	
	tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero	
	intendono utilizzarla in compensazione anche con altri	
	tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9	
	luglio 1997, n. 241, devono inviare esclusivamente in	
	modalità telematica all'Agenzia delle Entrate l'istanza	
	di rimborso / compensazione del credito IVA relativo	
	al primo trimestre 2023, utilizzando il mod. IVA TR.	
Martedì 2 maggio 2023	Gli autotrasportatori devono presentare la	
	dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del	
	beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs.	
	n.504/95 entro il 2 maggio 2023, relativamente ai	
	consumi di carburante effettuati nel primo trimestre	
	2023 (periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31	
	marzo 2023), tramite il software reperibile sul sito	
	dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo	
	www.adm.gov.it (Accise - Prodotti energetici -	



Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586



Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

Con <u>Nota del 27.03.2023 n. 166296</u> l'Agenzia delle Dogane fornisce tutti i **chiarimenti**.

Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Marco Tomassetti

Studio Tomassetti & Partners





Corso Trieste, 88 - 00198 Roma Telefono 06 88.48.666 - Fax 06 88.44.588 info@mt-partners.it P. IVA: 10319720586